

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 277<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 MARZO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA

### INDICE

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione ..... Pag. 3

CONGEDI E MISSIONI ..... 3

#### CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di documenti ..... 5

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... 3

Approvazione da parte di Commissioni per-  
manenti ..... 3

Assegnazione ..... 3

#### Seguito della discussione:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria  
superiore statale» (52), d'iniziativa del sena-  
tore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria  
superiore» (216), d'iniziativa del senatore  
Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria  
superiore statale» (398), d'iniziativa del  
senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secon-  
daria superiore» (398), d'iniziativa del sena-  
tore Malagodi e di altri senatori;

PRESIDENTE ..... Pag. 5 e passim

ARGAN (PCI) ..... 36

BERLINGUER (PCI) ..... 28, 29, 30

BIGLIA (MSI-DN) ..... 5, 32

CAROLLO (DC) ..... 24

\* CHIARANTE (PCI) ..... 25

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzio-  
ne ..... 27 e passim

FERRARA SALUTE (PRI) ..... 30

KESSLER (DC) ..... 28, 30

MASCAGNI (PCI) ..... 39, 40

\* MEZZAPESA (DC), relatore ..... 28, 37

277<sup>a</sup> SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 MARZO 1985

MITTERDORFER (Misto-SVP) .....	Pag. 34
* NESPOLO (PCI) .....	37
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	12, 31
VALITUTTI (PLI) .....	17, 32, 37

**GOVERNO**

Richieste di parere per nomine in enti pubblici .....	4
---	---

**INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	43
Da svolgere in Commissione .....	47

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI  
VENERDÌ 22 MARZO 1985 .....** Pag. 47**RICHIAMO AL REGOLAMENTO**

PRESIDENTE .....	23
BIGLIA (MSI-DN) .....	23

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del presidente COSSIGA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Bernassola, Bonifacio, Carta, Cavaliere, Codazzi, Colajanni, Colella, Crollanza, Cuminetti, De Cataldo, Degan, Di Stefano, Fanfani, Foschi, Gozzini, Jervolino Russo, La Valle, Lipari, Loprieno, Mazzola, Papalia, Pastorino, Pinto Biagio, Prandini, Santalco, Toros, Vernaschi, Vettori, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività della Sottocommissione per le questioni universitarie del Consiglio d'Europa; Pollidoro, a Parigi, per attività della Commissione agricoltura del Consiglio d'Europa.

### Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

**PRESIDENTE.** Il senatore Margheriti ha rassegnato le proprie dimissioni da componente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il senatore Margheri è stato chiamato a far parte della suddetta Commissione.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

**FLAMIGNI, RICCI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, GROSSI, MAFFIOLETTI e BENEDETTI.** — « Nomina alla dirigenza degli uffici della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena » (1256).

### Disegni di legge, assegnazione

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE » (1204) (Approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 9<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

— in sede referente:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

Deputati VALENSISE ed altri. — « Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti del-

le amministrazioni dello Stato, nonchè agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali » (1230) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 4ª e dell'11ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

FABBRI ed altri. — « Norme per incentivare il concorso dei privati nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico » (1166), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

FABBRI ed altri. — « Norme per incentivare il concorso dei privati nella salvaguardia del patrimonio ambientale » (1168), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª e della 9ª Commissione;

BONAZZI ed altri. — « Norme di finanza locale per i bilanci comunali e provinciali del 1985 » (1196), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

LAPENTA ed altri. — « Norme sulla gestione in forme societarie delle farmacie » (1163), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Concessione di un contributo statale ordinario alla Società Dante Alighieri » (1114);

« Norme in materia di corresponsione della retribuzione metropolitana al personale

fuori ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione in servizio presso il Ministero degli affari esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (1018);

*5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):*

« Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) » (1077);

*6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi rimborsabili » (1131) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale » (1182) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mario Sarcinelli a Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia (n. 56).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

**CNEL, trasmissione di documenti**

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettere in data 13 marzo 1985, ha trasmesso:

il testo del parere sullo « schema di programma quadro per un nuovo Piano agricolo nazionale », approvato dall'Assemblea di quel Consesso nella seduta dell'8 marzo 1985;

il testo delle osservazioni e proposte su « la sicurezza sul lavoro », approvato dall'Assemblea di quel Consesso nella seduta del 7 marzo 1985.

Detti testi saranno, rispettivamente, inviati alla 9ª e alla 11ª Commissione permanente.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Comunico all'Assemblea che i senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale hanno chiesto, a norma dell'articolo 99, secondo comma, del Regolamento, in seguito all'intervento del rappresentante del Governo svolto nella seduta antimeridiana, che si apra una nuova discussione.

La richiesta è accolta. Pertanto dichiaro aperta la discussione alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

È iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

**BIGLIA.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, prendendo atto della riapertura della discussione, sia pure nei limiti fissati dall'articolo 99, secondo comma, del nostro Regolamento, in relazione al testo che ci è pervenuto dalla Commissione pubblica istruzione, desidero sollevare una pregiudiziale di incostituzionalità e al tempo stesso annunciare tutte le richieste che intendo avanzare per evitare di dover prendere più volte la parola nel corso del dibattito. In questo modo inoltre cercherò di attenermi al disposto dell'articolo 99, anche se le questioni pregiudiziali potrebbero richiedere un intervento ulteriore. Desidero altresì sollevare contemporaneamente — come ho detto, anche per contenere i tempi — una richiesta di parere da parte del CNEL. A nome del mio Gruppo inoltre — e nel corso del mio attuale intervento non necessariamente mi soffermerò ad illustrare tali richieste che potranno essere invece introdotte più avanti — annuncio che, sempre in relazione al nuovo testo approvato dalla Commissione, chiederò il parere obbligatorio della 5ª Commissione, per quanto concerne la copertura finanziaria, e della 1ª Commissione.

Per illustrare la pregiudiziale di incostituzionalità e quindi la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli, la richiesta di parere del CNEL (che dovrebbe comportare una sospensione della discussione) e infine quella del parere obbligatorio della 1ª e della 5ª Commissione, svolgerò un intervento che cercherà di essere il più contenuto possibile per quanto la complessità della materia lo permetterà.

**PRESIDENTE.** Senatore Biglia, le sarei grato se, svolgendo il suo intervento a sostegno delle varie proposte da lei avanzate, volesse riformularle, per comodità della Presidenza — è una cortesia che le chiedo — motivandole e spiegandole.

**BIGLIA.** Senz'altro. Il nostro Gruppo, avendo partecipato ai lavori della Commissione e avendo quindi esaminato il testo che

la Commissione ha approvato — senza peraltro il voto del Movimento sociale italiano come pure di altre parti politiche — deve innanzitutto rilevare l'inammissibilità di questo testo in relazione al voto già espresso dal Senato nel bocciare l'articolo 5 nella sua precedente formulazione.

La dichiarazione di inammissibilità è certamente di competenza, ai sensi dell'articolo 97, della Presidenza, ma, a nostro modo di vedere, oltre a ricorrere a questo istituto, occorrerà esaminare nel merito il contenuto di questi articoli al fine di poter trarne un giudizio di legittimità costituzionale.

Le questioni da me sollevate sono, pertanto, tra loro differenti: la prima di inammissibilità — su cui mi soffermerò in questo mio intervento — e la seconda di incostituzionalità. Esiste poi un'ulteriore questione concernente la necessità di un parere del CNEL e, infine, delle Commissioni bilancio e affari costituzionali. È questo l'ordine delle richieste.

Cominciando a parlare della inammissibilità, bisogna porsi come punto di riferimento il significato dell'articolo 97 quando stabilisce che non debbono essere ammessi emendamenti, articoli e proposte in genere che siano in contrasto con le deliberazioni già adottate nel corso della stessa discussione, cioè nell'esame dello stesso disegno di legge. Si tratta di una preclusione interna, così come esiste nel nostro Regolamento una preclusione esterna, cioè la preclusione indicata nell'articolo 76 che esclude l'inizio dell'esame di un nuovo disegno di legge che contrasti con un altro disegno di legge che sia stato respinto dal Senato da meno di sei mesi. Questa è una preclusione esterna; si vuole evitare cioè che il Senato ricominci a esaminare un disegno di legge respinto da meno di sei mesi.

L'altra è invece una preclusione interna: nel corso dell'esame di un disegno di legge non si possono porre in votazione articoli ed emendamenti che contrastino con decisioni già adottate. Per esprimere questo giudizio di contrasto, bisogna avere riguardo al contenuto dell'articolo 5. Come è stato ricordato questa mattina dal relatore, tutte le parti

politiche di quest'Aula hanno dato una interpretazione in relazione alle proprie impostazioni e hanno ravvisato nel voto contrario espresso dal Senato l'accoglimento delle proprie tesi e la condanna delle tesi che quella parte politica avversava.

Un giudizio obiettivo può essere il seguente: a quella votazione che, come ha ricordato il relatore questa mattina, ha fatto seguito a una serie di voti favorevoli, quindi all'approvazione di ogni comma, è poi seguito un voto contrario.

Una interpretazione obiettiva deve, a nostro avviso, portarci a concludere che nel voto negativo si sono assommate le varie posizioni negative che, in sede di votazione dei singoli commi, erano state invece superate da una maggioranza la quale sui singoli commi era favorevole. Però non abbiamo ancora, detto questo, una interpretazione del voto negativo. Sappiamo che è stato bocciato l'articolo.

Riteniamo tuttavia che sia possibile dare una interpretazione di questo voto negativo tale da consentire di esprimere un giudizio di inammissibilità perchè, se non viene dato un contenuto al voto negativo, non si può poi esprimere un giudizio di inammissibilità. Crediamo che si possa dare un contenuto a questo voto negativo esaminando l'articolo 5 per sommi capi. L'articolo 5 conteneva quattro gruppi di norme essenzialmente diverse tra loro: un primo gruppo di norme aveva riguardo alle finalità dei settori e degli indirizzi, termini questi — settori ed indirizzi — che erano stati già preannunciati in precedenti articoli. Un secondo gruppo di norme riguardava la specificazione degli indirizzi. Vi era infatti un comma che conteneva l'elenco degli indirizzi. Entrambi questi due commi erano coerenti con il principio della scuola unitaria, quale era stato preannunciato dagli articoli precedenti. Seguivano però altri commi che con questo principio contrastavano. Seguiva innanzitutto un comma che stabiliva che sono ammessi anche istituti, non solo indirizzi, a ordinamento speciale, quindi un ordinamento speciale per indirizzi ed istituti in aperta contraddizione con quella norma che afferma che l'istruzione secondaria si impartisce in

un unico istituto chiamato liceo. In contrasto con quel principio, seguiva infatti una norma che stabiliva che vi sono anche istituti ed indirizzi ad ordinamento speciale e quindi non comune.

Seguiva poi un quarto gruppo di norme che prevedeva una ulteriore disciplina speciale: la disciplina dei cicli brevi, cioè la disciplina relativa a quel biennio che può essere scelto dagli studenti dopo aver conseguito la licenza media, in alternativa alla scuola unitaria ordinaria, in alternativa agli istituti ed indirizzi ad ordinamento speciale o in alternativa alle scuole professionali di competenza regionale, delle quali in questo dibattito non bisogna dimenticarsi e sulle quali tornerò più avanti. In alternativa, dunque, a queste soluzioni agli studenti veniva offerta anche quella possibilità.

A nostro modo di vedere, l'aver accumulato in un solo articolo tutte queste norme ha reso difficile individuare quale sia stata quella che ha determinato i maggiori dissensi. Certamente, però, se vogliamo dare un significato al voto negativo — ed un significato lo dobbiamo dare, altrimenti non avremo termini di riferimento per giudicare l'inammissibilità — dobbiamo dire che il Senato ha voluto rifiutare una riforma che fosse a cavallo di principi contraddittori.

A quel punto è stato chiaro che questa riforma nasceva nella contraddizione tra principi diversi: il principio della scuola unitaria, il principio degli istituti ad ordinamento speciale ed il principio dei cicli brevi.

Di fronte a questa impostazione l'Aula ha dato un voto negativo. Può darsi che il risultato potesse essere diverso se la materia fosse stata distribuita in vari articoli.

Non voglio sottrarre tempo ai colleghi soffermandomi...

*Voce dal centro. Bravo!*

BIGLIA. Ne ho ancora per molto. Lo dico a chi mi ha lanciato un «bravo» teatrale.

Non voglio sottrarre tempo all'esame dei problemi, ma desidero ricordare per sommi capi e soltanto per richiamo che, a nostro modo di vedere, il legislatore ordinario sta violando la Costituzione e lo fa tutte le volte

che si approvano articoli prolissi che contengono norme che potrebbero essere distribuite in articoli separati. Infatti la Costituzione ha stabilito il principio in base al quale la legge deve essere approvata da ciascuna Camera articolo per articolo e con una votazione finale; quando si è stabilito questo, però, non si è voluto dare alla parola «articolo» un significato del tutto privo di contenuti, di modo che all'interno dell'articolo si potessero comprendere tutte le materie che si volesse. Si è voluto parlare il linguaggio che usa la Carta costituzionale.

La Carta costituzionale, quando usa la parola «articolo», non può usarla in modo, volta a volta, diverso dal punto di vista del contenuto; non parlo qui di metratura, ma di qualità. L'ha voluta usare nel senso di norma che non può essere disarticolata all'interno di se stessa. Può, sì, essere divisa per commi (del resto, anche la Costituzione contiene articoli divisi in commi, a parte il fatto, poi, che la Costituzione stessa rinvia da un articolo all'altro e conosce quindi la parola «articolo»).

Il concetto contenuto nella Costituzione è comunque questo: si vuole che il legislatore ordinario approvi ogni norma distintamente e poi, nel complesso, l'insieme delle norme con una votazione finale. Quando, invece, si fanno articoli chilometrici si viola la Costituzione. Ma non è questo il problema. Qui si evidenzia soltanto l'inconveniente che se ne ha, cioè che poi è difficile interpretare il voto negativo: quando l'articolo è prolisso, chilometrico, quando contiene diverse materie, è difficile stabilire quale sia la materia che ha comportato il voto negativo.

Allora, per non ammettere che abbiamo proceduto nell'incostituzionalità ponendo in votazione un articolo così lungo, dobbiamo dare un significato a tale voto. E lo possiamo dare soltanto ritenendo che l'Aula abbia bocciato il principio di commistione tra varie impostazioni tra loro contraddittorie.

Poteva esserci una maggioranza a favore della scuola unitaria, un'altra maggioranza magari a favore degli istituti ed indirizzi ad ordinamento speciale, ma mancava una maggioranza che volesse assieme queste due cose. Fortunatamente è mancata una mag-

gioranza che volesse far nascere un mostro, qualcosa che non fosse nè carne nè pesce, qualcosa che avesse al suo interno la contraddizione di aspirare all'unitarietà e di prevedere, al tempo stesso, tutte le possibili scappatoie e deviazioni dall'unitarietà stessa.

Se questo è il principio che è stato bocciato dall'Aula, a nostro modo di vedere sono incompatibili non soltanto le norme che contengano alcune parti dell'articolo 5, ma in genere ogni altra norma che si inserisca in questo disegno di legge così impostato.

Con il bocciare l'articolo 5 si sono in un certo senso smentiti anche i voti sugli articoli precedenti. Infatti, con un precedente voto sull'articolo 2, secondo comma, il Senato aveva già approvato i settori di cui all'articolo 5. Una volta bocciato l'articolo 5, i settori di cui a tale articolo non esistono più, pur essendo già stati previsti ed approvati con un voto. A questo proposito apro un'altra parentesi: si manifesta la fondatezza delle nostre critiche quando diciamo che nel corretto legiferare non bisogna fare delle fughe in avanti, cominciando ad anticipare quella che sarà la disciplina contenuta negli articoli successivi. Anche in questo caso non bisognava anticipare «i settori di cui all'articolo 5» ed infatti ora ci troviamo di fronte anche a tale contrasto. Ora c'è l'obbligo di introdurre, nel nuovo articolo 5, i settori, in quanto sono stati previsti dal secondo comma dell'articolo 2. Così facendo però inseriamo, al tempo stesso, settori che sono stati bocciati dal voto del Senato.

Quindi, cosa ha voluto bocciare il Senato? Ha voluto bocciare soltanto il numero dei settori, tre invece di quattro? Ha voluto solo questo il Senato, pur sapendo che lo stesso meccanismo prevedeva norme per un eventuale aggiustamento successivo degli indirizzi e dei settori? Direi proprio di no. Non si può interpretare così restrittivamente questo voto negativo. Lo si può comprendere soltanto ritenendo che il Senato abbia voluto bocciare una impostazione di compromesso: non c'è una maggioranza a favore di una impostazione di compromesso. Ci potrà essere una maggioranza a favore della scuola unitaria, un'altra maggioranza a favore di una diversa impostazione, ma una maggio-

ranza a favore della scuola di compromesso, quale quella che nasceva dall'articolo 5, nel Senato della Repubblica non c'è.

Di tutto ciò bisogna tener conto. Da parte del nostro Gruppo non si ritiene che sia inammissibile soltanto — come probabilmente sentiremo da interventi che seguiranno il mio — la lettera *b*) dell'articolo 5-ter (emendamento 5.0.3), in quanto questa prevede ancora i cicli brevi, pur non chiamandoli così, ma sostanzialmente riproducendone la disciplina. Il Senato non ha voluto bocciare solo questo ed ha ragione il relatore quando afferma che si tratta di una interpretazione limitata e parziale. Niente ci autorizza a dire che ha voluto bocciare solo questo e che soltanto questo quindi deve essere tolto dall'articolo 5: il Senato ha voluto bocciare una impostazione di compromesso.

Tutto ciò, a nostro modo di vedere, comporta la necessità di un riesame di tutto il testo, ma tale necessità di riesame non è fondata soltanto su questo che potrebbe apparire a taluno un motivo puramente procedurale e non di sostanza: c'è invece un motivo di sostanza perchè si tratta di tener conto della volontà espressa dal Senato.

Ritengo che nessuno sarà tanto ingeneroso da affermare che non si è trattato di un voto del Senato, ma di un incidente di percorso dovuto all'assenza dei senatori che fanno parte dei Gruppi che hanno responsabilità di Governo o, peggio ancora, del voto contrario di una parte dei senatori che appartengono ai Gruppi che hanno la responsabilità di Governo. Non possiamo avvilire la dignità del Senato al punto di ritenere che una votazione solenne sia stata l'occasione di contingenze così meschine.

Occorre quindi riesaminare tutto il testo, anche perchè — oltre ai motivi già esposti — il nuovo testo approvato dalla Commissione porta sul tappeto tutta una serie di nuovi problemi. Innanzitutto si è ritenuto di scavalcare il problema della inammissibilità deferendo alla legge delegata l'indicazione degli indirizzi. Può darsi che una o più parti di questa Assemblea concordino su tale impostazione di delegare al Governo — in sede appunto di legge delegata — l'elenca-



zione degli indirizzi. Dubitiamo che ciò corrisponda alla volontà delle parti che compongono la nostra Assemblea, perchè andando ad esaminare i testi che sono stati presentati dai vari Gruppi (il disegno di legge n. 52, il n. 216, il nostro n. 398 e anche il n. 756 dei senatori liberali) ci rendiamo conto che in nessuno di essi era stata prevista questa delega. La posizione originaria dei vari Gruppi era che la responsabilità della indicazione degli indirizzi, più o meno estesa, più o meno specificata, doveva essere comunque fatta dall'Aula. Questa era l'impostazione di tutte le parti politiche.

Se adesso si è formata in Commissione una maggioranza per deferire al Governo in sede di delega anche questo compito importantissimo — e vedremo perchè — è segno che non si tratta della vera volontà dei Gruppi quale si è manifestata nei disegni di legge presentati, ma di un *escamotage*, di un espediente che si è ritenuto di adottare per svuotare di contenuto il nuovo articolo 5 trasferendolo nell'articolo 24, in modo da poter dire che il nuovo articolo 5, non dicendo più niente, può essere ammissibile.

Riteniamo che questo modo di fare non possa essere consentito, che il giudizio di ammissibilità debba ormai abbracciare nell'insieme le norme, indipendentemente dalla loro collocazione. Men che meno può essere consentito delegare al Governo questa funzione importantissima della individuazione degli indirizzi. Sia pure con i correttivi della consultazione prevista dalla Commissione e sia pure con gli ulteriori correttivi di consultazione previsti da certi emendamenti, compreso il nostro, che potrebbero anche essere apportati da quest'Aula circa la Commissione bicamerale — dunque il nostro emendamento si trova in posizione subordinata rispetto alla tesi principale — con un articolo abbiamo abolito tutte le scuole esistenti. Di fronte a questa abolizione ci eravamo dichiarati contrari quando ancora non sapevamo cosa sarebbe nato dagli articoli che avremmo approvato successivamente all'articolo 2, perchè non si fa una norma abrogatrice prima ancora di aver disciplinato in positivo il nuovo regime della scuola secondaria.

Adesso ci troviamo di fronte a questo vuoto: da un lato abbiamo abolito le scuole esistenti e, dall'altro, non abbiamo ancora creato neanche l'immagine più pallida delle nuove, bensì abbiamo delegato tutto al Governo. Si dice che esiste la polemica tra il decisionismo e il parlamentarismo esasperato, però chi favorisce il decisionismo sono anche certi atteggiamenti del Parlamento. Ne parleremo anche in altra sede, ma questo è un esempio.

Quando il Parlamento ritiene di essere competente e capace di cancellare, ma non competente e capace di disciplinare in positivo il sorgere dei nuovi istituti, essendo stato capace solo di chiamarli licei — questo è l'unico sforzo di fantasia che è riuscita a fare quest'Aula — allora non ci si può stupire che esista il decisionismo. Qui è il Parlamento che abdica alle proprie funzioni e lo fa in modo contraddittorio perchè, se si fosse deciso a deferire tutta la materia in sede di legge delegata, si sarebbe fatta una scelta e una valutazione ritenendo competente e idoneo quel canale, ma in questo caso si è invece ritenuto, per legge, di abolire l'esistente e, per legge delegata, di creare il nuovo.

Questo è un modo manifestamente contraddittorio di operare. In questi ultimi tempi ci sentiamo dire da chi vive fuori di quest'Aula, dagli operatori del diritto, da quelli economici, dalle famiglie, che si fanno leggi incomprensibili, contraddittorie. Anche in quest'Aula si è parlato di riforma della riforma sanitaria, abbiamo fatto una legge sulla abbreviazione della carcerazione preventiva ma subito dopo abbiamo avuto una campagna di stampa che aveva accusato il Parlamento di irresponsabilità per non aver graduato tale misura nel tempo e si è dovuto subito correre ai ripari con un'altra leggina. Il condono edilizio è uscito contemporaneamente ad una legge che riconosceva agevolazioni fiscali per l'acquisto della nuova casa, ma i notai non possono applicare queste agevolazioni fiscali perchè non fanno più atti, visto che il condono edilizio richiede da parte loro tali e tante formalità che i clienti disposti ad affrontare il rischio di un atto sono diventati pochissimi. Questo insieme di legislazione caotica e contraddittoria certo è

coerente ad un tipo di legge come quella che stiamo facendo; contraddittoria nel dire che il Parlamento cancella le scuole esistenti ma non sa ancora a favore di cosa le ha cancellate e che cosa ne nascerà.

Questo è quindi un motivo sostanziale, ma vi sono altre considerazioni. Si è ritenuto di trovare una maggioranza — perchè è bene parlarci chiaro — per andare alla ricerca dei voti della sinistra. La maggioranza di Governo o, per meglio dire, la maggioranza della maggioranza di Governo, perchè il Partito liberale non si è prestato a questa operazione, ha ritenuto di andare incontro ad una tesi cara alle sinistre e, per la verità, cara anche a noi, cioè l'elevazione a dieci anni dell'obbligo scolastico. Anche noi abbiamo parlato a favore di una pregiudiziale posta dal Gruppo comunista in quanto l'avevamo trovata coerente con quanto avevamo affermato nel dicembre del 1983: nel presentare il nostro disegno di legge avevamo enunciato la tesi secondo cui non si può uniformare la scuola secondaria se non si sa a quale età scolastica è destinata e quale è la popolazione scolastica che ne deve usufruire.

Ci eravamo quindi trovati d'accordo con i comunisti su questa pregiudiziale o per meglio dire i comunisti erano venuti sulle nostre posizioni, visto che noi fin dal dicembre del 1983 avevamo sostenuto la necessità di una decisione pregiudiziale su questo tema. La elevazione dell'obbligo scolastico ci vede consenzienti in quanto è un'aspirazione cui deve tendere la società italiana; va però realizzata compatibilmente con la struttura stessa della società e con le sue possibilità. Ci si deve quindi rendere conto che, pur realizzando subito l'elevazione dell'obbligo scolastico — e noi siamo d'accordo nell'anticiparla all'entrata in vigore della riforma — questa norma esula dal campo della riforma della scuola secondaria, perchè elevando la durata della scuola dell'obbligo si incide nella società, nel mondo del lavoro, materia non più attinente alla riforma della scuola secondaria, ma che investe tanti altri campi.

Riteniamo che quando si tocca un tema così importante occorran due cose: prima di tutto occorre che si sia provveduto alla copertura finanziaria necessaria ed in

secondo luogo occorre che questa riforma venga attuata gradualmente tenendo conto delle esigenze della società italiana. Per esempio, nelle campagne, nel piccolo commercio e nel piccolo artigianato, i giovani cominciano a lavorare appena hanno l'età legale per farlo e forse anche prima e quindi non si può imporre loro l'obbligo di frequenza scolastica senza consentire ad essi di continuare a collaborare nelle aziende familiari e comunque nel mondo della piccola economia togliendoli bruscamente dal mondo del lavoro.

Bisogna anche tener conto che esiste una competenza regionale in materia d'istruzione, e la Costituzione non fa differenza tra l'istruzione regionale e gli altri tipi di istruzione, perchè l'articolo 117 parla di istruzione artigiana e professionale. Si tratta comunque di istruzione e quando l'articolo 34 della Costituzione enuncia l'obbligo scolastico afferma che l'istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni; tutta l'istruzione e non solo quella impartita dallo Stato. Ad assolvere l'obbligo scolastico devono essere idonee tutte le scuole, sia quelle statali, sia quelle regionali; e le scuole regionali sono previste dalla Costituzione. Senza soffermarsi sul loro funzionamento, ed anche se noi siamo contrari alla competenza legislativa delle regioni, riteniamo che, fin quando non avremo la forza numerica per modificare la Costituzione, dobbiamo tener conto che la Costituzione stessa prevede la competenza esclusiva delle regioni e non si può violarla dicendo che l'obbligo scolastico deve essere adempiuto solo nelle scuole organizzate dallo Stato o riconosciute dallo Stato. Infatti la scuola riconosciuta dallo Stato, magari anche la scuoletta, la scuola con poca dignità — e non voglio qui distinguere tra scuole laiche e scuole confessionali — purchè riconosciuta dallo Stato, parificata, serve ad adempiere l'obbligo scolastico.

Questa, a nostro modo di vedere, è la violazione di un principio costituzionale non in quanto si tolga alla regione la competenza di attuare scuole professionali, ma perchè tale competenza si svuota di contenuto, perchè nessuna regione vedrà più affluire gli studenti verso le sue scuole, se essi dovranno

antecedentemente aver fatto dieci anni di corso nelle scuole statali, per poi andare, quando hanno raggiunto i 17 anni di età, ad iscriversi alla scuola professionale per raggiungere in essa il diciannovesimo anno di età. Questi sono gli assurdi che vengono creati con il provvedimento legislativo oggi al nostro esame. È questa la violazione che viene posta in essere del principio di autonomia regionale, nel senso che tale tipo di scuola non viene parificata.

Ma soprattutto devo sottolineare che si fa ricorso ad un altro *escamotage* — oltre a quello di rinviare al Governo la decisione dei vari indirizzi — cercando di procurarsi il consenso dell'opposizione di sinistra attuando subito questa elevazione dell'obbligo scolastico, senza aver risolto questi altri problemi. La nostra parte politica è del parere di porre in essere nel più breve tempo possibile l'elevazione dell'obbligo scolastico, ma non ad occhi chiusi.

Che cosa è invece successo ieri mattina? È successo che anche certi Gruppi politici — parlo del Gruppo comunista — che fino al giorno prima si erano dimostrati molto severi nel giudicare il criterio di inammissibilità dell'articolo 5-*bis* (emendamento 5.0.2), ad un certo punto si sono rassicurati. Ciò è avvenuto quando il signor Ministro ci ha dichiarato che aveva pensato ad una certa soluzione che ancora nessuno conosceva, e cioè di attuare subito questa elevazione dell'obbligo scolastico. A questo punto vi è stato il disgelo; le riserve si sono limitate all'emendamento 5.0.3, lettera b), cioè ai cicli brevi, e la riserva non è stata più di principio; per il resto non ci si sono posti altri problemi. Infatti non ci si pone più il problema della copertura finanziaria, che è un problema di tutta rilevanza. Con il provvedimento oggi al nostro esame stabiliamo che l'obbligo scolastico viene elevato, cioè vogliamo che, terminata la terza media, gli studenti vadano a scuola per altri due anni: tutti obbligatoriamente e non solo quelli che avrebbero scelto di frequentare la scuola secondaria superiore. Tutto ciò sta a significare che vi sarà bisogno di altre scuole e di altri insegnanti per provvedere a coloro che altrimenti non avrebbero continuato gli stu-

di, ma che ora dovranno continuare ad andare a scuola.

Come si risolve questo problema di scuole, con quali risorse finanziarie? È mai possibile che in così breve lasso di tempo — da ieri ad oggi — si giunga in Aula e si possa votare una cosa del genere che non è passata attraverso il vaglio della Commissione bilancio e che prevede una enorme spesa senza alcuna copertura? A parte questa spesa, si è tenuto conto della perdita finanziaria che tale situazione provoca nei bilanci delle famiglie meno agiate, di quelle del mondo dell'agricoltura, del piccolo commercio, del piccolo artigianato, il fatto cioè di dover rinunciare a della manodopera familiare per vedersela sottratta da tale obbligo scolastico, senza aver pensato ad istituire corsi pomeridiani o magari serali — e tali corsi sono previsti nella legge — per dare una cultura generale agli studenti lavoratori? Evidentemente ciò non bastava per ottenere il consenso di quella parte politica la cui presenza in questa Aula è diligente più di quanto non lo sia quella dei Gruppi di maggioranza e rende necessario un accordo della maggioranza assenteista con questa opposizione invece presente.

Questi sono problemi che non sono stati posti, ma che invece debbono essere trattati — e mi avvio alla conclusione — quanto meno con il chiedere su questa materia, in ultima analisi, il parere delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Riassumendo, innanzitutto desidero far rilevare la incostituzionalità di questo complesso di norme che va esaminato nel suo insieme. Giustamente il Ministro ha ritenuto stamane di prendere la parola per illustrarlo e, altrettanto giustamente, noi ci siamo avvalsi di questo intervento del Ministro per chiedere la riapertura della discussione generale. È chiaro infatti che il ponderoso corpo di norme che arriva oggi in Aula contiene la sostanza della riforma. Abbiamo potuto fin qui approvare le disposizioni che non avevano alcun riferimento con l'articolo 5, che costituisce invece la norma cardine dell'intero testo. Abbiamo potuto approvare soltanto le norme marginali, mentre l'articolo principale è proprio questo. La vera discus-

sione pertanto si fa adesso, su queste norme e su questi contenuti che, sostanzialmente, si identificano nell'ampliato potere di delega del Governo e nell'elevazione dell'obbligo scolastico, senza peraltro alcuna preoccupazione di copertura finanziaria e di rispetto per la competenza delle regioni.

Concludendo, quindi, rileviamo in primo luogo l'incostituzionalità di questo complesso di norme, sia nei confronti dell'articolo 81 della Costituzione, concernente la copertura finanziaria, sia nei confronti dell'articolo 117, sempre della nostra Costituzione, riguardante la competenza regionale in materia di istruzione. A quest'ultimo riguardo è forse vero che tale competenza non è tolta: essa è però completamente svuotata di contenuto. Si attribuisce infatti, con la nuova formulazione dell'articolato, un bene alle regioni che nella realtà non esiste più, in quanto è lo Stato a tenerlo per sé. Il bene lasciato alle regioni è, vorrei dire, solo un attaccapanni al quale appendere le speranze che qualcuno venga ad iscriversi, anche se si sa in partenza che, se tale riforma verrà approvata, ciò non accadrà mai.

Se la nostra pregiudiziale di incostituzionalità non venisse accolta, dovremo prendere in esame una seconda richiesta da noi avanzata, quella di sospensiva, presentata in subordine alla prima. Riteniamo infatti che la norma tendente ad elevare l'obbligo scolastico incida non solo nel campo della scuola ma in quello sociale e del lavoro e che pertanto sia necessario conoscere su di essa, a termini di Costituzione, il parere del CNEL.

Se, come crediamo, nessuna di tali richieste sarà accolta, chiediamo il parere della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio. (*Applausi dall'estrema destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

**ULIANICH.** La riforma della scuola media superiore rappresenta ed è il *carrefour* in cui si incontrano e scontrano le esigenze più varieguate della società. La nostra società, nelle sue diversificate componenti non può

essere mantenuta estranea al processo di riforma della scuola.

Il nostro Gruppo ha insistito sempre (e non si tratta quindi di una convinzione dell'ultima ora o di un fiore all'occhiello spuntato per l'occasione) sulla necessità di coinvolgere il paese in questa impresa che equivale ad una rifondazione della scuola media superiore.

Abbiamo chiesto in 7<sup>a</sup> Commissione che al disegno di legge, prima della discussione in Aula, venisse data ampia diffusione nel paese, che si provocassero ed attendessero, in un ambito di tempo circoscritto, reazioni e suggerimenti e che, solo dopo aver preso contatto con le diverse componenti interessate (mondo del lavoro, imprenditori, sindacati, scuola e università), si giungesse in Aula. Una volta in Aula, abbiamo chiesto, con un ordine del giorno a firma La Valle che riprendeva e ampliava posizioni già espresse nella relazione di minoranza da noi presentata, che si desse diffusione al testo di riforma.

Ci siamo associati alla richiesta del Partito comunista per il rinvio in Commissione, chiedendo ai presentatori di ampliare i termini di permanenza del disegno di legge in Commissione. Anche questa richiesta è stata respinta.

Non è stato saggio aver agito in modo troppo sicuro di sé, come se la maggioranza fosse così solida da poter legiferare ignorando le opposizioni e le argomentazioni da esse prodotte.

Il 7 marzo è accaduto quanto tutti sappiamo. Dichiarazioni di esponenti della maggioranza pubblicate sul «Corriere della sera» del 6 marzo non lasciavano presagire nulla di buono per il disegno di legge.

Un Ministro socialista in carica scriveva che «la riforma della scuola secondaria, in discussione, prende atto assolutamente fuori tempo di innovazioni che si sarebbero dovute introdurre almeno 30 o 40 anni fa».

Un grande giurista, Giuliano Vassalli, presidente della Commissione giustizia del Senato, dichiarava che «non avrebbe partecipato alle votazioni sul disegno di legge relativo al nuovo ordinamento della scuola media superiore» e aggiungeva: «È la forma

più moderata possibile per esprimere il mio dissenso».

Il capo dell'ufficio scuola del Partito socialista italiano, senatore Covatta, dichiarava la sua adesione critica alla riforma e aggiungeva, come aveva già avuto modo di scrivere sull'«Avanti!», che «si sta facendo la riforma della scuola secondaria superiore senza un intervento nè delle forze della cultura nè di quelle dell'economia e senza una attenzione sufficiente da parte delle forze politiche». «Questo disimpegno» — dichiarava il senatore Covatta — «ha reso probabilmente esau- sta questa riforma che arriva dopo 13 anni di dibattiti, sì, ma svolti nel chiuso degli uffici scuola delle Commissioni pubblica istruzio- ne, nei convegni degli esperti. Ho più dubbi che certezze: in questi anni le certezze sono andate progressivamente frantumandosi».

Il capo dell'ufficio scuola del Partito repubblicano italiano, Ethel Serravalle dichiarava: «Non siamo innamorati di que- sto testo. Se lo fossimo stati, avremmo chie- sto che fosse inserito nel programma di Governo. Esso è stato riproposto dalla Demo- crazia cristiana...

Noi credevamo in una legge semplice, snella, di pochi articoli...

Dinanzi al fatto compiuto, non abbiamo voluto fare i guastatori, ma abbiamo richie- sto la revisione dell'area comune. Le diffi- coltà di portare avanti questa riforma non sono nè cavilli nè pretestuosità: si tratta di una gravissima, poco compresa battaglia cul- turale».

Quello che pensavano i liberali su questa legge di riforma i colleghi lo hanno potuto apprendere a più riprese attraverso i qualifi- cati, lucidi interventi del senatore Valitutti e anche, pur se più raramente e tuttavia incisi- vamente, del senatore Malagodi.

E cosa pensa la Democrazia cristiana?

Quali sono state le dichiarazioni dell'ono- revole Tesini, sempre al «Corriere della sera» del 6 marzo?

Per bocca del responsabile dell'ufficio scuola si è affermato: «Anche se nella Demo- crazia cristiana non si è soddisfattissimi della riforma, a che sarebbero serviti 13 mesi di studi e consultazioni» — c'è da chie- dersì quali consultazioni, di chi, dove — «in

Commissione se si bloccasse ora la riforma? A che sarebbero servite le nostre rinunzie? Forse nel paese è mancato un vero dibattito. Ma di questo non possono farsi carico solo le forze politiche che hanno provocato il dibat- tito con le loro proposte». E ancora: «L'idea originale era forse riferita a un mondo per il quale si prevedeva un modello lineare di sviluppo. Le cose sono andate diversamente e allora si è cominciato a temere che una scuola monolitica, come ancora oggi la ipo- tizzano, pur tra molte esitazioni, i comunisti, fosse troppo deprofessionalizzante. C'è stata quindi una svolta nel rapporto tra l'area comune, forma molto spinta, ed area indiriz- zo, forma più complessa...».

Dal che si evince che all'interno della mag- gioranza di Governo si aveva — e si ha — chi si dissocia apertamente, come il Partito liberale italiano; e che attraverso perifrasi non troppo sibilline faceva e forse fa com- prendere che questa riforma è un boccone amaro che bisogna trangugiare perchè non si vedono alternative.

Tutti, poi, erano d'accordo nel constatare, con parole più o meno incisive o sfuggenti, che il paese è rimasto e rimane estraneo a questa riforma, come pure che è «mancata una grande riflessione collettiva» (Covatta).

L'asse trainante di questa riforma appare dunque la Democrazia cristiana, la quale non è neppure lei «soddisfattissima». Cosa pensi il Partito comunista italiano appariva ed appare dalle dichiarazioni del Presidente del Gruppo parlamentare del Senato, sena- tore Chiaromonte.

Egli puntualizzava come «a una riforma così il PCI non può che votare contro. Ma i comunisti non accettano l'alternativa tra l'approvazione del testo in esame e il rinvio *sine die* della riforma». Aggiungeva ancora il senatore Chiaromonte che i «comunisti chie- dono che si sviluppi un ampio confronto tra tutte le forze democratiche del paese senza affrettate votazioni in Aula, nella convin- zione che sia possibile giungere entro qual- che mese alla definitiva approvazione di un nuovo testo».

Quello all'esame è definito un disegno di legge «pasticciato, vecchio, deteriorabile ancora di più nei tempi di attuazione, che

sono lunghissimi, impraticabili nei fatti...», «rozzo ed arretrato culturalmente», «influenzato dalla burocrazia ministeriale».

La via d'uscita: ritornare in Commissione per definire l'obbligo, le materie, i programmi del biennio prolungato dell'obbligo e i rapporti con il resto del sistema scolastico. Così il 6 marzo scorso.

Quello che è avvenuto poi lo sappiamo. Il giorno seguente (eravamo presenti in questa Aula) l'articolo 5 è stato bocciato.

Ci si potrebbe chiedere: quale è la vostra posizione? Quale è la posizione della Sinistra indipendente?

L'abbiamo definita a più riprese. Combatiamo questa legge di riforma perchè la riteniamo voluta sulla testa del paese. La giudichiamo invecchiata, sorpassata, prodotta da un settore di classe politica esso stesso incapace di esprimere il nuovo in termini di futuro.

Vogliamo una riforma della scuola e ci battiamo per essa, ma non ci riconosciamo in questa riforma che parla di area comune e cerca, invece, con ogni possibile marchingegno, di inserire elementi differenzianti anzichè unificanti, pur essendo stato ribadito per la riforma della scuola media superiore il concetto di unitarietà.

Non volere questa riforma non significa semplicemente non volere la riforma o alcuna riforma, perchè non è lecito identificare o mescolare le esigenze giuste e sacrosante di riforma con questa riforma.

I due atteggiamenti vanno tenuti distinti. A meno che non si ritenga che l'unica possibilità sia data dal passaggio di una riforma qualsiasi, anche non condivisa.

Eppure, ci rifiutiamo di pensare che la alternativa sia solo il nulla.

Se così giudicassimo, avrebbero ragione coloro che hanno definito l'attuale come la migliore delle riforme possibili. Allora dovrebbe essere ricalibrato di conseguenza anche l'atteggiamento delle opposizioni.

Per quel che ci riguarda — poichè non solo non siamo autorizzati, ma nella nostra piccolezza non abbiamo la capacità di insegnare nulla a nessuno — riteniamo che questa riforma non possa essere appoggiata nè direttamente nè in modo trasversale. Per

questo continueremo la nostra battaglia lealmente, senza alcun ostruzionismo contro questa legge.

L'alternativa, dicevo, non è il nulla. Almeno per noi, non è la stasi. Non appoggiamo la reazione, la conservazione. Ciò appare chiaro dagli atteggiamenti che fin qui abbiamo assunto.

Cosa abbiamo proposto e proponiamo? Non ci piace la cultura degli emendamenti. Peraltro dai nostri emendamenti, che sono organizzati in un corpo articolato, emerge quale tipo di scuola media superiore rinnovata noi auspichiamo. Non ci sfuggono le difficoltà gravi in cui versa il paese. Perchè allora non procedere per blocchi?

Una riforma della scuola media superiore nella sua globalità, da attuare con alleanze politiche friabili, è un'impresa molto più difficile della riforma Gentile.

Ci vuole ben altro che l'attuale maggioranza per la realizzazione di una riforma quasi istituzionale. In particolare, abbiamo sempre sottolineato la necessità di una riforma che scaturisca dal coinvolgimento del paese.

Non condividiamo la politica delle convergenze striscianti.

La nostra è una proposta alternativa, ma con possibilità di convergenze, qualora il disegno di legge attualmente all'esame potesse o volesse dalla maggioranza essere, almeno in talune parti, modificato.

Non siamo alleati di Governo della Democrazia cristiana, che approvano pur non essendo convinti, che marciano sia pure a malincuore per strade non condivise per motivazioni politiche di contrappesi, di equilibri o di stabilità di Governo.

Il paese attende posizioni chiare, disintessate, al di fuori dei condizionamenti che vengono imposti o si autoimpongono taluni partiti.

La nostra vuole essere una voce libera, autonoma e questa esprimeremo con chiarezza in ogni occasione in quest'Aula.

La caduta dell'articolo 5, relativo agli indirizzi del ciclo breve, non è un incidente di percorso. È il segno evidente della insoddisfazione, dell'incertezza, della disunione esistente nella maggioranza.

Eppure, non abbiamo cantato alcun peana. Lo abbiamo detto in Aula in occasione della caduta dell'articolo 5; «non ci esaltiamo per la sconfitta subita dalla maggioranza».

Da qualche parte ci si accusa di essere affossatori della riforma. Questa accusa non ci tocca. Non abbiamo mai fatto mistero di essere contro questa legge, contro talune sue disposizioni di fondo. Ma appare all'evidenza che noi vogliamo una riforma della scuola autentica, profonda, aggiornata, gravida di futuro. E siamo disposti a lavorare — come, del resto, abbiamo già fatto per anni — per il suo miglioramento.

Ma cosa è avvenuto dopo il 7 marzo?

È avvenuto che il rinvio in Commissione, chiesto dal Partito comunista italiano, dal Partito liberale (e anche dal Movimento sociale) e appoggiato dalla Sinistra indipendente, è diventato una necessità.

Quel tempo che allora si è chiesto «è stato speso per sanare i risultati di una sconfitta che forse avrebbe potuto essere evitata».

Cosa è avvenuto dopo il 7 marzo?

A questo proposito, signor Presidente, vorrei rifarmi all'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento.

Sono stati rinviati in Commissione degli articoli che inizialmente erano nella sostanza identici agli articoli bocciati. C'è stato poi un ripensamento. Siamo quindi arrivati ad una nuova formulazione degli articoli 5-*bis* (cioè l'emendamento 5.0.2), 5-*ter* (cioè l'emendamento 5.0.3), 24 e 24-*bis*.

Vorrei in particolare puntare la mia attenzione sull'esame dell'articolo 5.0.3, approvato nella tarda serata di ieri dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato. Da esso paiono emergere, a nostro avviso, elementi che potrebbero rinviare a quella dimensione di incompatibilità di cui ella, signor Presidente, fece menzione nella comunicazione all'Assemblea del 7 marzo ultimo scorso.

Nella comunicazione all'Assemblea veniva detto: i predetti articoli (7, 18, 20...) vengono rinviati affinché la Commissione proceda ad un riesame che sia strettamente limitato alle eventuali modifiche rese indispensabili dalla soluzione che preliminarmente sarà data alla regolamentazione della materia e dell'oggetto dell'articolo 5, disciplina che non dovrà

in nessun caso reinserire nel disegno di legge norme incompatibili con la ricordata deliberazione dell'Assemblea, vale a dire con la reiezione dell'articolo 5.

A noi però sembra che nel secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 5-*ter* (emendamento 5.0.3) riemergano concetti chiave del comma 11, articolo 5, già respinto dall'Assemblea. Anche se non si parla più, nel 5.0.3, di un ciclo breve di studi della durata di un biennio, ci si riferisce ad un biennio della scuola dell'obbligo che può essere realizzato «con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico e rispondenti alle finalità di cui al primo comma; essi possono essere realizzati anche secondo moduli di alternanza scuola-lavoro o in forma integrativa con la formazione professionale; essi sono idonei anche al proseguimento degli studi in un indirizzo coerente al corso seguito».

Mi permetto di far notare come al comma 11 dell'ex articolo 5 si aveva: «all'interno di indirizzi della scuola secondaria superiore», mentre ora si dice: «nell'ambito dell'ordinamento scolastico». Questa dizione potrebbe sembrare ed è diversa, ma nella sostanza l'ambito dell'ordinamento scolastico della nuova scuola secondaria superiore è quello che si articola in settori e più propriamente in indirizzi.

Le finalità di cui al primo comma, che recita: «Formazione che corrisponda alle esigenze di elevazione culturale e di preparazione professionale», sembrano coprirsi con la «formazione culturale professionalmente orientata da realizzarsi in un ciclo breve di studi», di cui alla prima proposizione del comma 11 dell'ex articolo 5.

Sottolineo ancora che i corsi di cui alla lettera *b*), secondo comma, dell'articolo 5-*ter* (cioè dell'emendamento 5.0.3) paiono corrispondere in gran parte a quanto disposto nelle seguenti proposizioni esistenti al comma 11 dell'ex articolo 5, che recitavano: «piani di studio biennali idonei sia all'ulteriore proseguimento nell'indirizzo coerente con il piano di studi seguito... sia all'inserimento ai vari livelli nei corsi o cicli di formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali».

Signor Presidente, ci rimettiamo alla sua decisione. Ma ci sia permesso di avanzare le nostre perplessità circa la rispondenza del comma 2, lettera *a*), dell'articolo 5-ter (cioè dell'emendamento 5.0.3) alle disposizioni da lei comunicate in Aula.

A nostro avviso, nell'articolo citato, sembrano ravvisarsi gli elementi per poter parlare di un ciclo breve di studio travestito, ma in modo non tale da non farne riconoscere la vera identità.

Trattandosi, se non erro, del primo caso che si verifica in Senato è opportuno forse riprendere anche il discorso formale.

È stato sostenuto a più riprese da alcune parti politiche in questa occasione come, in presenza di un articolo respinto dall'Aula, fosse sufficiente modificare semplicemente una virgola perchè si potesse giungere ad una legittima rappresentazione. Di questa impostazione recavano traccia gli articoli sostitutivi, presentati dal Governo, circa la materia dell'ex articolo 5, presentati alla Commissione sino alla sera del 19 marzo.

Dobbiamo dire con chiarezza che non ci riconosciamo in una simile interpretazione. Una volontà espressa dall'Aula va, a nostro avviso, presa molto seriamente anche se non appare chiaro, nel caso specifico, cosa l'Assemblea volesse, avendo bocciato la maggior parte degli emendamenti presentati dalle opposizioni all'articolo 5, approvato singoli commi e reietto l'articolo 5 nel suo insieme.

A taluni osservatori non sarebbe parso del tutto inopportuno che il disegno di legge proseguisse, qualora la maggioranza lo avesse desiderato, senza l'articolo 5 e gli articoli ad esso formalmente e sostanzialmente connessi.

Per altri commentatori, essendo crollato uno dei pilastri fondamentali del disegno di legge, la legge di riforma avrebbe potuto essere abbandonata. Quando crolla un pilastro portante, è stato detto, crolla una casa intera: ciò che resta è inutilizzabile. E, naturalmente, la casa che crolla può coinvolgere anche i piani sottostanti (con chiaro riferimento anche agli articoli precedentemente approvati).

Riferisco queste interpretazioni che sono circolate e sulla stampa e nelle discussioni

dentro e fuori del Parlamento. Esse sono forse il segno del disagio conseguente alla bocciatura dell'articolo 5 e della scarsa fiducia nel prosieguo della discussione di un disegno di legge di cui, forse, la maggioranza reale, come del resto documentato dalla votazione del 7 marzo, sopporta con malcelata pazienza la pesantezza e forse la dannosità.

Mi sia permesso, signor Presidente, di sottolineare accanto alle posizioni riportate anche l'osservazione secondo la quale si assume una grave responsabilità di fronte al paese chi cerca di far passare questa legge sapendo o presupponendo che essa mai potrà essere attuata.

La scuola ha bisogno di una riforma. Questa è necessaria e deve essere realizzata in tempi il più possibile brevi.

Chi gioca sul piano politico con questa legge sapendo che non se ne farà nulla ritarda il realizzarsi di una autentica riforma, diversa da quella voluta dal disegno di legge all'esame sul quale il nostro giudizio, pur nelle dovute differenziazioni, è nettamente negativo.

Nell'euforia di una forse ritrovata compattezza, la maggioranza non deve dimenticare gli scogli e i trabocchetti di cui sarà cosparsa l'ulteriore strada di questo disegno di legge.

Il senatore Fabbri, presidente del Gruppo del Partito socialista italiano, ha affermato con autorità ieri mattina alla riunione informale dei presidenti dei Gruppi parlamentari, con la presenza degli esperti parlamentari dei singoli Gruppi, la necessità non solo di affrontare i problemi sul piano formale, ma di cercare di trovare intese sul piano sostanziale.

Nonostante il nostro atteggiamento contrario, dobbiamo riconoscere che qualche piccolo, minimo passo è stato compiuto. L'opposizione del Partito comunista italiano, del Partito liberale italiano, della Sinistra indipendente, sino al 19 scorso durissima, è divenuta sul piano formale, a causa delle modifiche apportate, e non su ogni versante, meno decisa.

Il nostro Gruppo mantiene però delle perplessità di fondo che ci vedono oppositori decisi di questa riforma.



Abbiamo tuttavia lanciato dei segnali, delle ipotesi di lavoro e ci auguriamo, signor Presidente, che non sia ancora totalmente preclusa la strada di ulteriori trattative, di possibili convergenze sulla sostanza del disegno di legge di riforma.

Ma in questa direzione certamente non lavora chi presenta ulteriori emendamenti sulla questione dell'obbligo scolastico, relegandola nella formazione professionale, toccando uno dei cardini sui quali noi esprimiamo il nostro impegno, la nostra sensibilità più profonda. Non è certamente su questa strada che potranno essere raggiunte delle intese nell'ambito di una legge che non può non essere considerata istituzionale e che riguarda il futuro di decine di milioni di uomini del nostro paese.

L'ho già detto in un'altra occasione e mi si permetta di esprimerlo ancora in questo contesto.

Onorevoli colleghi, pensiamo, al di là delle nostre leggi di carta, alle decine di milioni di uomini che vivranno nei prossimi decenni e che riceveranno la loro formazione culturale e professionale in una scuola riformata. È questo un grossissimo problema che pone dei duri quesiti alla nostra coscienza. Cerchiamo — signor Presidente, mi scuso per essermi troppo dilungato nel mio discorso — fino a quando abbiamo tempo, di modificare ancora questa legge di riforma affinché non si abbia nel paese una ulteriore deformazione del sistema scolastico. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Senatore Ulianich, nè lei nè il senatore Biglia devono scusarsi con me o con l'Assemblea per il tempo usato, sia perchè era loro pieno diritto utilizzarlo, sia anche perchè la materia — come hanno dimostrato le fatiche di questi giorni — è complessa, e l'interpretazione delle norme del Regolamento non può mai essere dogmatica quando gli apporti alla discussione possono essere utili! Anzi in questo caso necessari: e di ciò ringrazio sia lei sia il senatore Biglia.

È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

**VALITUTTI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, riconosciuto che un voto positivo o negativo del Parlamento non può essere sottoposto alla radiografia intesa ad accertare se il voto sarebbe potuto essere diverso da quello che è stato se non si fossero verificate certe circostanze e che il voto espresso è in ogni caso manifestazione legittima della volontà del Parlamento basato sul principio maggioritario, noi riteniamo — parlo a nome del Gruppo liberale — che il voto negativo, espresso il 7 marzo sull'articolo 5 nel suo complesso del disegno di legge sulla scuola secondaria superiore, fosse e sia suscettibile di due differenti interpretazioni: di una interpretazione politica e di una interpretazione regolamentare.

Ho molto apprezzato le considerazioni acute svolte dal senatore Biglia e il magnanimo sdegno argomentato del senatore Ulianich, però mi pare che l'uno e l'altro non abbiano tenuto ben presente questa duplice interpretazione di cui è suscettibile la bocciatura dell'articolo 5: un'interpretazione rientrante nell'esclusiva responsabilità e valutazione delle forze politiche, e l'altra, l'interpretazione regolamentare, rientrante nell'esclusiva responsabilità e competenza del Presidente dell'Assemblea.

Pur ammettendo che l'interpretazione regolamentare del voto, indispensabile per stabilire le modalità dell'ulteriore *iter* del disegno di legge incappato nell'anzidetto incidente di percorso — il senatore Ulianich afferma che non è stato così ma è stato qualche cosa di più e di diverso, ed io sostanzialmente sono d'accordo con lui, e lo dirò tra poco — dovesse prevalere, come è prevalsa, non si può però tacere anche l'interpretazione politica della bocciatura dell'articolo 5, nè negarle un ingresso nella valutazione storica del tormentato e accidentato cammino di questo disegno di legge.

Rendere palese l'interpretazione politica — come farò tra poco — dell'accaduto, o che riprende il cammino del disegno di legge, non significa, colleghi della Democrazia cristiana, voler esasperare i contrasti, ma piuttosto tentare di contribuire ad intenderne la ragione e per ciò stesso tentare di

comporli, perchè la verità è sempre rasserenatrice, e quando non lo è ciò significa o che non è autentica come verità, ovvero che persiste il rifiuto a riconoscerla.

Secondo l'interpretazione politica, la non approvazione dell'articolo 5 significava, e continua a significare, una decisione che pone in crisi tutta la compagine del disegno di legge, dato che la delineazione basilare della fisionomia della nuova scuola secondaria di durata quinquennale a struttura unitaria distinta in settori a loro volta suddivisi in indirizzi era ed è contenuta nei primi cinque articoli, dei quali i primi quattro erano stati approvati, ma il quinto, che ne era il corollario ed operava da ponte con i successivi articoli, era oggettivamente caduto. Una volta non approvato l'articolo 5 — corollario, come ho detto poc'anzi, dei precedenti articoli e ponte ai successivi — era logico pensare, ragionando però in termini politici, che tutto il modello della nuova scuola fosse stato messo in crisi con la solenne manifestazione di volontà di questo ramo del Parlamento, formatasi nella votazione sull'articolo chiave del disegno di legge. Ovviamente, onorevoli colleghi, questa interpretazione — come ogni altra interpretazione politica — era ed è contestabile; infatti tale interpretazione, che è stata fatta propria da alcuni Gruppi, è stata ed è rifiutata invece da altri.

Debbo dire lealmente, signor Presidente, che noi liberali l'abbiamo condivisa e tuttora la condividiamo, pur riconoscendo che al Presidente del Senato, supremo custode del Regolamento (il quale dopo la Costituzione è la fonte che disciplina questa nostra alta convivenza), non solo non spettava di condiderla, ma incombeva anzi l'obbligo di prescindere nelle sue decisioni. Al Presidente spettava di applicare, anche in questa circostanza, il Regolamento, non essendo intervenute altre decisioni politiche. Secondo un detto antico e sacro non l'uomo è fatto per il sabato, ma il sabato è fatto per l'uomo. La verità racchiusa in questo detto non è applicabile al rapporto tra Senato e Regolamento. Senza la rigorosa applicazione del Regolamento, questa nostra convivenza, che è viva solo in forza dei nostri dissensi, non potrebbe davvero essere sede e strumento

dei nostri dissensi che in tanto possono essere civili e fruttiferi in quanto siano componibili e si ricompongano, volta per volta, mercè le decisioni della maggioranza, in tutti i casi in cui tali decisioni siano indispensabili; decisioni che il Regolamento deve garantire e tutti dobbiamo accettarle, ci piacciono o non ci piacciono. Il Presidente ha applicato il Regolamento, e non poteva non applicarlo, rinviando in Commissione l'articolo 5 bocciato e prescrivendo di ricostruirlo, attraverso statuizioni che non siano incompatibili con la volontà espressa dal Parlamento nel non approvare il testo presentato all'Assemblea dalla 7<sup>a</sup> Commissione, e di armonizzare le nuove statuizioni con gli articoli successivi della legge, attinenti alla materia trattata dall'originario e sfortunato articolo 5. In sede politica potevano essere adottate altre decisioni, ma in sede regolamentare non era possibile adottare che la decisione assunta dal nostro Presidente.

Onorevoli colleghi, se ho voluto ricordare l'interpretazione politica data da alcuni Gruppi alla bocciatura dell'articolo 5, l'ho fatto solo per spiegare la cagione e la natura delle resistenze che si sono incontrate e si sono dovute superare nell'*iter* della nuova trattativa in sede di Commissione per la rielaborazione dell'articolo 5 e degli articoli ad esso connessi. Debbo confessare, senatore Mezzapesa, che anche noi, in qualche misura, ci siamo dovuti battere contro queste interiori resistenze che avevano una loro origine e causa nell'interpretazione che, secondo noi, resta tuttavia storicamente valida, ma che non poteva essere fatta valere nel procedimento innescato con la bocciatura dell'articolo 5 e con la conseguente decisione obbligata, adottata dal Presidente dell'Assemblea.

Ora ci troviamo, onorevoli colleghi, in presenza delle nuove statuizioni contenute negli articoli 5.0.2 e 5.0.3, nonché negli articoli 24 e 25-bis, che sono quelli più connessi alla materia già trattata dal precedente articolo 5. Ognuno di noi valuterà nel merito queste nuove statuizioni, serbando illesa la libertà di approvarle o respingerle oppure di proporre di emendarle. Ho chiesto la parola a nome del mio Gruppo in questo momento

del dibattito solo per dire se le nuove statuizioni siano o no corrispondenti alla volontà manifestata nella sua competenza dal Presidente e da me già or ora riferita. Il quesito al quale debbo rispondere per il Gruppo liberale è se le nuove statuizioni siano nella loro sostanza ripetitive di quelle già bocciate oppure siano statuizioni largamente innovative. L'avverbio «largamente» non è casuale: infatti la Commissione, in collaborazione con il Governo, ha dovuto ricercare nuove soluzioni nell'ambito di stretti limiti imposti ferreamente dalla natura stessa del procedimento in cui si è dovuto svolgere e si è svolto il suo lavoro. In primo luogo, ha dovuto rispettare i limiti delle statuizioni contenute nei primi quattro articoli del disegno di legge già approvati dall'Assemblea, articoli che, come ho detto, già prefigurano la fisionomia della nuova scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, a struttura unitaria, suddivisa in settori e in indirizzi e sostitutiva — come dice l'articolo 2 — di tutte le attuali scuole secondarie superiori. Il senatore Biglia ha ricordato l'articolo 2 ed io gli debbo dare ragione: egli aveva proposto di cancellare la norma che prevedeva la necessaria sostituzione delle scuole esistenti con un modello che non era stato ancora delineato. In secondo luogo, la Commissione ha dovuto rispettare il limite delle statuizioni contenute negli articoli successivi all'articolo 5 e già discussi ed approvati in Assemblea perchè ritenuti formalmente indipendenti dalla materia trattata nell'articolo 5.

Se si fosse voluto affidare alla Commissione un più ampio mandato, senatore Ulianich e senatore Biglia, si sarebbe dovuta sospendere la discussione in Aula e non prescrivere alla Commissione di circoscrivere il suo riesame alle norme contenute nell'articolo 5 e negli articoli ad esso formalmente connessi. Ad esempio, tra gli articoli ritenuti non connessi c'è l'articolo 12, che rinvia ad un'altra legge la disciplina degli esami finali degli studi nella nuova scuola secondaria superiore. Abbiamo criticato questo articolo, perchè abbiamo pensato e pensiamo che delineare un nuovo modello di scuola secondaria senza disciplinare gli esami finali degli

studi che in essa si compiono e senza perciò poter dire esattamente qual è il valore legale del titolo che con tali esami si consegue significa presentare al giudizio e all'eventuale approvazione del Parlamento un modello scolastico mutilato in sue parti essenziali e vitali.

Riconosciuti questi limiti, che ovviamente sono percepibili nelle nuove statuizioni, nelle quali si ripercuotono inevitabilmente le contraddizioni che secondo noi viziano il modello della nuova scuola delineato da questo disegno di legge, dobbiamo onestamente riconoscere che le stesse statuizioni sono largamente innovative e ripetitive, senatore Ulianich, solo nella misura in cui sono state costrette ad esserlo, per non risultare incoerenti con l'anzidetto modello già sostanzialmente approvato da questa Assemblea.

Ad esempio, è nuova la norma che rinvia la specificazione degli indirizzi, limitandosi ad indicarne le finalità, come nuova e provvida è la norma che nel procedimento previsto per la suddetta specificazione prevede la consultazione dell'Accademia dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Su questo punto mi spetta di rettificare un accenno del senatore Biglia al progetto presentato dal Gruppo liberale. In quel progetto non c'è la specificazione degli indirizzi. Devo quindi rettificare in punto di fatto questa osservazione del senatore Biglia.

Anche noi, a proposito della prevista consultazione di grandi istituzioni culturali del paese, avevamo lamentato nella discussione generale la cura posta nell'escludere dal procedimento per la delega la voce del mondo più qualificato della nostra cultura per le parti più strettamente attinenti ai contenuti culturali della nuova scuola. Ora, a questa assenza — probabilmente non voluta ma effettiva ed innegabile — è stato posto in qualche modo riparo.

Devo aggiungere che parzialmente innovatrice è anche la norma relativa all'adempimento dell'obbligo, che viene prolungato di due anni — dal quattordicesimo al sedicesimo anno di età — con soluzioni, però, che non amputano la durata quinquennale della nuova scuola secondaria superiore, indispen-

sabile per certi rami di studi, dei primi due anni, con l'effetto fatale di ridurla ad un triennio in ogni caso.

Devo dire al senatore Biglia che le sue acute considerazioni sull'obbligo e sulle conseguenze dell'istituzione di questo tipo di obbligo non tengono conto — me lo consenta il senatore Biglia — dell'emendamento che stamane ha presentato il Governo alla soluzione accolta e approvata ieri in Commissione. Secondo l'emendamento del Governo, che ho letto or ora, c'è la possibilità di adempiere l'obbligo a certe condizioni anche nei corsi di formazione professionale delle regioni.

Personalmente, sono favorevole — lo ho sempre detto e lo abbiamo detto anche nel nostro progetto — a questo emendamento del Governo.

È vero che la nuova norma — ed ha ragione su questo punto il senatore Biglia — fa sorgere un grave problema di carattere finanziario, che è imponentissimo specie nelle presenti strettezze e traversie. Ma il Gruppo liberale, senatore Biglia — mi permetto di richiamare la sua attenzione su questo punto — ha presentato un emendamento relativo alle norme sulla copertura finanziaria — non vedo, anzi, questo emendamento tra quelli distribuiti, eppure lo abbiamo presentato — che se fosse accolto ci tranquillizzerebbe in larga misura anche su questo punto.

Resta, onorevoli colleghi, signor Ministro, il nostro dissenso sulla legge, dissenso che ho ampiamente ed analiticamente motivato nella discussione generale.

Devo ritenere che le ragioni del nostro dissenso non siano eliminabili neppure attraverso modifiche che obiettivamente sono tuttora apportabili al disegno di legge. Prego tuttavia l'onorevole Ministro, il valoroso collega relatore, senatore Mezzapesa, e tutti gli altri colleghi di ogni partito che vogliono questa legge di credere quanto io dico, che noi liberali saremmo oltremodo lieti di unirvi a loro se questo disegno di legge potesse essere modificato davvero in modo tale da convincerci che esso è diventato capace di corrispondere alle effettive esigenze della nostra gioventù di oggi e di

salvaguardare le condizioni necessarie che assicurino la continuità dello sviluppo della nostra cultura nazionale, che ha le sue indispensabili sorgenti in un riassetto razionale della nostra istruzione secondaria superiore.

Se questo obiettivo si raggiungesse, onorevole Ministro, saremmo lietissimi di passare dal non all'astensione — perchè queste sono leggi istituzionali sulle quali non ci si astiene — ma al sì. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

La Presidenza deve dei chiarimenti ai senatori intervenuti e deve adottare anche delle decisioni di carattere regolamentare.

Voglio ricordare che questa Assemblea, dopo aver approvato per alzata di mano tutti i commi dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 5, con votazione finale non approvò l'articolo medesimo. Si determinò quindi una situazione per la quale veniva in gran parte meno — a giudizio di tutti — l'asse portante dei disegni di legge di riforma.

Le strade che a questo punto potevano essere seguite erano due. La prima era di non tener conto del risultato della votazione sull'articolo 5 e di continuare a votare gli articoli seguenti, producendo un testo legislativo che niente aveva a che fare con le finalità per cui i disegni di legge erano stati presentati ed esaminati dalla Commissione.

L'altra strada — da me intrapresa nell'esercizio della facoltà conferitami dal comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi — era quella di accantonare alcuni articoli, rinviandoli alla Commissione, affinché l'Assemblea fosse reinterpellata in termini politici, salve le sue decisioni finali, per vedere cosa si potesse salvare degli intendimenti di tutte le parti politiche di giungere ad una riforma. Nel far questo è chiaro che dovevo, non per mia discrezionalità, ma perchè me ne faceva obbligo l'articolo 97 del Regolamento, richiamare la Commissione alla necessità di tenere intatto il principio del *ne bis in idem*, nel senso che la Commissione avrebbe potuto produrre unicamente proposte che non solo facessero salva la decisione

negativa relativa all'articolo 5, ma facessero salve anche le decisioni positive relative agli articoli da 1 a 4.

I problemi che la necessità di tenersi entro questi limiti poneva erano problemi difficili da un punto di vista regolamentare, ma erano anche — anche se non è questione di mia competenza — problemi difficili dal punto di vista politico. Ringrazio i Presidenti dei Gruppi parlamentari. Ringrazio la Commissione ed il senatore Valitutti. Ringrazio in modo particolare il relatore senatore Mezzapesa ed il Ministro, per lo sforzo che essi hanno compiuto di salvare le rispettive posizioni e scelte politiche nell'ambito dei principi regolamentari.

Il senatore Biglia ha sollevato una serie di questioni distinte: ha sollevato prima di tutto un problema di inammissibilità, cioè ha ritenuto che i testi prodotti dalla Commissione siano in contrasto con precedente delibera di questa Assemblea; ha sollevato problemi di incostituzionalità, nonché il problema della necessità, a suo avviso, del ricorso al parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed ha sollevato il problema del parere della 1<sup>a</sup> Commissione e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore Ulianich ha sollevato problemi relativi sempre alla nozione di ammissibilità o di inammissibilità e di contraddittorietà o meno con il testo precedentemente non approvato. Da parte sua, il senatore Valitutti — ne prendo atto — ha dato una certa valutazione positiva dei testi che sono stati presentati, pur mantenendo le sue riserve di carattere politico, auspicando che ulteriori accordi possano far superare questa sua posizione.

Siccome l'argomento più importante, da un punto di vista regolamentare, sul quale soltanto io sono chiamato a pronunciarmi, è quello della inammissibilità, ed è quello che unisce la posizione del senatore Ulianich formalmente con quella del senatore Biglia, lo tratterò per ultimo.

Per quanto riguarda i rilievi di incostituzionalità sollevati dal senatore Biglia, essi possono essere configurati soltanto sotto forma di pregiudiziale. Peraltro la pregiudiziale non è ammessa in ordine a articoli o

emendamenti. La mia tesi è che ciò che è prodotto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, è emendamento e non articolo; ma anche se, per avventura, si volesse sostenere che la remissione di articoli alla Commissione rimette in moto il procedimento di produzione di articoli, la questione pregiudiziale non potrebbe essere ammessa.

L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal senatore Biglia, pertanto, non può trovare ingresso sotto forma di distinta questione pregiudiziale; naturalmente le osservazioni fatte dal senatore Biglia saranno liberamente valutate da questa Assemblea nella decisione di merito sulle materie da lui indicate.

Per quanto riguarda il parere del CNEL, devo ricordare che la discussione che io, su richiesta del Presidente del Gruppo del Movimento sociale italiano, ho dichiarato aperta, non è la discussione generale, nella cui sola sede si può richiedere una votazione sulla richiesta di parere del CNEL, secondo la chiara ed inequivocabile lettura dell'articolo 49 del Regolamento, ma la discussione, avente carattere incidentale, prevista dall'articolo 99, secondo comma, del Regolamento. Pertanto non posso accettare la richiesta formulata dal senatore Biglia.

Il parere della 1<sup>a</sup> Commissione non è atto del procedimento legislativo nella fase dell'esame degli articoli in Assemblea, sicché non ho la facoltà di richiederlo su quanto prodotto dalla Commissione pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento. Il testo dei nuovi emendamenti prodotti dalla 7<sup>a</sup> Commissione è stato invece inviato alla 5<sup>a</sup> Commissione che comunicherà le sue valutazioni all'Assemblea tutte le volte che saranno esaminate questioni aventi riflessi finanziari.

Per quanto riguarda i problemi di inammissibilità concordo con quanto detto dal senatore Ulianich, che la valutazione della Presidenza non può essere una valutazione di ordine politico, ma deve essere una valutazione di carattere regolamentare. Tuttavia non vi è dubbio che la Presidenza ha il dovere, nel rispetto del Regolamento, di consentire la realizzazione di intese che rendano

possibile — al di fuori da ogni giudizio di merito delle varie soluzioni alternative — il raggiungimento di uno scopo da tutti condiviso, quello di permettere l'utile seguito della discussione della riforma della scuola secondaria superiore, dovere cui la Presidenza sarebbe venuta meno ove non si fosse avvalsa — sulla scorta dell'unanime avviso conforme dei Presidenti dei Gruppi — della procedura di cui all'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento.

Nell'esercizio della competenza attribuitami dall'articolo 97, che affida appunto al Presidente l'onere di decidere inappellabilmente sull'ammissibilità dei testi per contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione, ho esaminato con la dovuta attenzione, udito doverosamente il parere degli uffici, ma con mio personale impegno e giudizio, i testi elaborati dalla Commissione.

La questione sollevata formalmente dal senatore Biglia non può attenersi al potere di decisione del Presidente, perchè i poteri del Presidente in questa materia sono inappellabili. Essa riguarda certamente, e così io la recepisco secondo un precedente già consacrato dalla Giunta per il Regolamento e da questa Assemblea, la interpretazione della norma dell'articolo 97 relativa a cosa si debba intendere per contrasto con precedente delibera. Come tale prendo quello del senatore Biglia come richiamo al Regolamento sull'interpretazione dell'articolo 97.

Convengo su quanto detto, e dal senatore Biglia e dal senatore Ulianich, che un mutamento, anche solo di una virgola o di una parola di un testo, non basta a far ritenere che questo non sia in contrasto con precedente delibera dell'Assemblea. Peraltro la valutazione non può essere analitica nel senso che tutto quello che è prodotto in un nuovo emendamento deve essere contrario a quello che è stato bocciato dall'Assemblea, perchè, essendo la materia la stessa e dovendo tener conto, ripeto, non solo dello sbarramento della votazione negativa sull'articolo 5 ma anche dello sbarramento della votazione positiva sugli articoli 1, 2, 3 e 4, la valutazione di ammissibilità o inammissibilità non poteva essere fatta che sul complesso dei nuovi articoli 5.0.2, 5.0.3 proposti

dalla Commissione. Ora, dall'esame degli emendamenti presentati dalla 7<sup>a</sup> Commissione emergono consistenti difformità nel disciplinare la materia che formava oggetto dell'articolo 5 del disegno di legge nel testo respinto dall'Assemblea; ciò tanto più se si considera che le norme vanno valutate non solo per il loro contenuto materiale, ma anche per l'efficacia formale delle norme stesse, sicchè assume notevole rilevanza il trasferimento di parte della disciplina della materia in sede di norma delegata, che opera la trasformazione di norme aventi carattere immediatamente dispositivo in principi e criteri per l'esercizio della delega da parte del Governo.

In particolare, oltre al trasferimento in sede di decreti delegati della determinazione degli indirizzi in cui si articolano i diversi settori della scuola secondaria superiore, bisogna notare: il passaggio da tre a quattro dei settori stessi; il radicale mutamento della specificazione delle esigenze facenti capo al settore scientifico-tecnologico; le procedure per la emanazione del decreto delegato relativo alla determinazione degli indirizzi; la previsione di istituti di istruzione ad indirizzo ed ordinamento speciale con titolo di studio finale eventualmente differenziato, anzichè diverse articolazioni e sviluppo dei piani di studio di singoli settori; il collegamento della previsione di frequenza di un biennio di studi maggiormente integrato con la formazione professionale; l'elevazione dell'obbligo scolastico, elevazione prevista in termini direttamente precettivi e questa volta non più rinviata ad una futura legge o ad un futuro decreto delegato.

Pertanto ritengo di non dover accogliere il richiamo al Regolamento fatto dal senatore Biglia sull'interpretazione dell'articolo 97 e, in virtù dei poteri conferitimi dal Regolamento, non ritengo di dover dichiarare la inammissibilità degli emendamenti così come formulati dalla Commissione.

#### **Richiamo al Regolamento**

**BIGLIA.** Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Intendo riferirmi all'articolo 97, primo comma, del Regolamento. Ho preso atto della decisione della Presidenza — e ad essa mi inchino — secondo la quale questa discussione riaperta ad istanza e su impulso del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale non debba considerarsi discussione generale ai fini della proponibilità delle pregiudiziali di incostituzionalità e della richiesta di sospensiva per il parere del CNEL.

Chiedo allora l'intervento della Presidenza, per i poteri che ad essa sono attribuiti dall'articolo 97, primo comma, per considerare improponibili quelle disposizioni che sono contenute nei nuovi articoli approvati dalla Commissione e portati oggi all'esame dell'Aula che divergono sostanzialmente dal disegno di legge originario. Mi riferisco in particolare alla elevazione dell'obbligo scolastico: si tratta di una materia che nell'originario disegno di legge era rinviata ad una successiva legge, mentre adesso viene incorporata nella legge stessa. Si tratta di oggetto di particolare rilevanza sul quale è inconcepibile che il nostro Regolamento non consenta di sollevare questioni pregiudiziali o di interpellare il CNEL, dato che si tratta di una questione rilevante in campo sociale.

Ripeto che mi inchino alla decisione della Presidenza che così intende valutare la discussione che è stata riaperta, su iniziativa del nostro Gruppo, ai sensi dell'articolo 99, ma, se ciò è vero, chiediamo l'intervento della Presidenza per limitare l'ulteriore corso della discussione di questo disegno di legge alle materie strettamente attinenti al disegno stesso, escludendo quelle che da esso invece esulano. Sarebbe infatti un assurdo che venissero introdotte per mezzo di un emendamento delle materie che, se introdotte fin dall'origine, avrebbero legittimato una nostra eccezione di incostituzionalità, sia a tutela della competenza regionale in materia di istruzione, sia come richiamo al necessario parere del CNEL. Sarebbe un controsenso che, limitata la discussione di oggi in questo senso, cioè nel non consentire più il ricorso a queste procedure, al tempo stesso dovessimo invece subire l'introduzione, nella

materia in corso di approvazione, di alcuni articoli che avrebbero richiesto l'esercizio di quel potere.

Quindi sollecito il Presidente di questa Assemblea a valersi della facoltà conferita alla Presidenza dall'articolo 97, primo comma, del Regolamento, per dichiarare improponibili in genere tutte le norme esulanti il disegno di legge originario, ma in particolare, e la indico specificatamente, quella contenuta nell'emendamento 5.0.3, primo comma, che eleva l'obbligo scolastico e quindi adotta, con effetto immediato, una decisione che nel testo originario era rinviata ad un futuro provvedimento legislativo. Tale previsione normativa non faceva parte del disegno di legge originario, è una materia che non è strettamente scolastica, perchè produce i suoi effetti nel mondo sociale e nel mondo del lavoro. Di conseguenza, essa non è strettamente attinente alla materia oggi in discussione; d'altronde, se fosse stata contenuta come tale nel disegno di legge originario, avrebbe fin dall'origine legittimato sia una nostra pregiudiziale di incostituzionalità, sia una richiesta di sospensiva per richiedere il parere del CNEL.

PRESIDENTE. Signori senatori, il senatore Biglia solleva una questione relativa alla nozione di oggetto e materia ai fini dell'esercizio da parte del Presidente dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 97, primo comma, del Regolamento, questione che peraltro va a toccare il problema relativo all'emendabilità di un testo normativo.

Qualche senatore intende prendere la parola a favore o contro il richiamo al Regolamento avanzato dal senatore Biglia?

Poichè nessuno domanda di parlare, senatore Biglia, il mio apprezzamento per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 97, primo comma, del nostro Regolamento è il seguente. L'oggetto del disegno di legge non può confondersi assolutamente con la materia che viene disciplinata dalle sue singole disposizioni, altrimenti non potrebbe concepirsi un emendamento aggiuntivo. Infatti tale tipo di emendamento tratta, per sua natura, una materia che non è trattata nel disegno di legge.

Le sue considerazioni relative alla risonanza che la nuova disciplina dell'obbligo scolastico ha in campo diverso da quello prettamente scolastico, quale ad esempio nel campo sociale, civile, economico e così via, sono di una valutazione certamente pregevole, ma di carattere puramente politico e che non fa venire meno, mi sembra ovvio, il carattere di materia scolastica della scuola dell'obbligo.

Pertanto, in base a questa argomentazione, avvalendomi dei poteri conferitimi dal Regolamento, dichiaro non fondato il richiamo al Regolamento sollevato dal senatore Biglia e, di conseguenza, non accolto il richiamo stesso. Di conseguenza, l'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.3 deve considerarsi proponibile per non essere estraneo alla materia in discussione di fronte a questa Assemblea.

### Ripresa della discussione

**PRESIDENTE.** Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.2:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**Art. ...**

*(Articolazione dei settori)*

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, i settori in cui si articola la scuola secondaria superiore sono i seguenti:

- 1) delle arti;
- 2) umanistico;
- 3) delle scienze sociali e delle informazioni;
- 4) scientifico-tecnologico.

2. Ogni settore si articola in indirizzi per assicurare una formazione culturale ed una preparazione professionale polivalente idonee a corrispondere sia al proseguimento degli studi nelle istituzioni dell'istruzione su-

periore che al diretto inserimento nel mondo del lavoro.

3. Gli indirizzi sono definiti nell'ambito dell'articolo 24. I relativi piani di studio comprendono le materie dell'area comune e quelle proprie dei singoli indirizzi, per corrispondere alle finalità di ciascuno di essi.

4. Per corrispondere a particolari esigenze, anche con riferimento a caratteristiche produttive del territorio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, possono essere attivati istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo ed ordinamento speciali.

5. I piani di studio di detti istituti possono prevedere durata, modalità didattiche, orari e titoli finali di studio differenziati. In prima applicazione l'istituzione è disposta con i criteri e secondo le procedure previsti per la emanazione dei decreti delegati di cui all'articolo 24.

5.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il senatore Carollo ad esprimere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**CAROLLO.** Per quanto riguarda gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 7.10 debbo dire che essi non contrastano con il parere a suo tempo espresso e con le condizioni definite dalla 5<sup>a</sup> Commissione (estensore il senatore Colella).

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, che si riferiscono agli articoli successivi all'articolo 7, ci si riserva di esprimere il parere nel momento in cui si tratterà specificatamente gli articoli in questione.

Pertanto, confermando il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, nulla osta a che si continui la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2.

**CHIARANTE.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CHIARANTE. Signor Presidente, il Gruppo comunista aveva condotto, come lei certamente ricorda e come ricordano i colleghi, con la massima energia la battaglia in quest'Aula contro la formulazione primitiva dell'articolo 5, che è stata poi bocciata dal voto dell'Assemblea. Il motivo della nostra battaglia contro quella formulazione era un motivo centrale nell'impostazione da noi data alla questione della riforma della scuola secondaria superiore. Da un lato vedevamo in quella proposta una scelta che, anziché guardare avanti, verso i nuovi profili di cultura e di professionalità che emergono dallo sviluppo delle scienze e dalla trasformazione della società, rifletteva piuttosto l'ordinamento della vecchia scuola. Dietro l'elenco degli indirizzi contenuti nel vecchio articolo 5, infatti, non era certamente difficile individuare i vecchi istituti scolastici, i vecchi profili professionali. Dietro di esso, insomma, c'era l'ordinamento della scuola del passato e non la risposta alle nuove esigenze culturali e professionali maturate nella nostra società. Dall'altro lato vedevamo in quella impostazione una scelta di metodo per quanto concerne il rapporto tra il lavoro del Parlamento, l'attività del Governo, lo sviluppo del dibattito culturale e scientifico e il contributo che deve venire dalle forze della cultura e della scienza. E tale rapporto ci sembra non giusto e non corretto in quanto non mobilitava a sufficienza queste forze — come invece riteniamo debba essere per una riforma della scuola quale quella che stiamo discutendo — proprio nella determinazione della nuova organizzazione della scuola, cioè degli indirizzi della scuola secondaria e dei nuovi profili professionali per individuare in sostanza a quali bisogni la scuola riformata deve rispondere.

Credo che la battaglia condotta contro quella formulazione dell'articolo durante il dibattito svolto in Commissione e ancora le obiezioni che abbiamo sollevato, sempre in Commissione, nei confronti di diverse formulazioni che venivano proposte e che tendevano sostanzialmente a ripetere, sia pure in forma diversa, quella stessa elencazione di

indirizzi bocciata dal voto dell'Assemblea abbiano avuto un risultato che consideriamo notevolmente positivo ai fini della riforma, anche se tanti altri aspetti di questo disegno di legge continuano a non soddisfarci. Tale battaglia ha avuto il risultato di modificare, per quel che riguarda la definizione degli indirizzi, la logica che era stata prescelta nella formulazione del testo originario. La nuova stesura dell'articolo 5 va infatti letta in rapporto a quanto è previsto nell'articolo 24 riguardo alla definizione degli indirizzi. Nell'articolo 24 si prevede, accogliendo una proposta da noi formulata, che la prima fase di attuazione della delega sia destinata ad un'ampia consultazione delle forze culturali e scientifiche e di organismi che tali forze raccolgono: il CNR, l'Accademia dei Lincei, le forze del lavoro e della professionalità, il CNEL, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Noi chiediamo che a queste forze sia dato un ruolo fondamentale per contribuire alla determinazione degli indirizzi, una funzione di proposta e non di semplice consultazione — come era invece previsto nel testo originario — su cui dovrà basarsi il Governo nell'elaborare gli schemi di decreti delegati che verranno poi portati all'esame delle Commissioni parlamentari.

Per tali motivi, riteniamo di aver acquisito a questo riguardo un risultato importante e votiamo quindi a favore di questa nuova formulazione dell'articolo 5. Vediamo infatti nell'attuale stesura la possibilità di stabilire un rapporto tra il lavoro del Parlamento e l'iniziativa che viene assegnata al Governo, col contributo delle forze della cultura e della scienza, positivo e corretto che mobilita le capacità effettive di cui il paese dispone. Questo è per noi essenziale per andare avanti su una strada riformatrice e, naturalmente, durante l'attività di esercizio della delega, controlleremo affinché questo impegno che il Governo viene obbligato ad assumere dall'attuale formulazione dell'articolo 24 sia mantenuto col massimo di ampiezza attraverso la consultazione delle forze che prima ho ricordato, in modo che si realizzi effettivamente quella partecipazione del mondo culturale e scientifico alla determina-

zione della riforma che è per noi un punto ed un requisito fondamentale. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.3:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. ...

*(Prolungamento dell'istruzione obbligatoria)*

1. Contestualmente all'attivazione del primo anno dei corsi della scuola secondaria superiore riformata, l'istruzione obbligatoria sarà prolungata a complessivi dieci anni, al fine di assicurare a tutti i giovani una formazione che corrisponda alle esigenze di elevazione culturale e di preparazione professionale.

2. L'assolvimento dell'istruzione obbligatoria, dopo il conseguimento della licenza di scuola media, si realizza:

a) con la frequenza della scuola secondaria superiore nei primi due anni del ciclo quinquennale;

b) con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico e rispondenti alle finalità di cui al primo comma; essi possono essere realizzati anche secondo moduli di alternanza scuola-lavoro o in forma integrativa con la formazione professionale; essi sono idonei anche al proseguimento degli studi in un indirizzo coerente al corso seguito.

3. I piani di studio, la certificazione conclusiva ed ogni altra modalità atta a disciplinare l'istituzione, la soppressione, la modifica, l'organizzazione ed articolazione didattica di detti corsi, nonché il loro raccordo con i piani di studio dei primi due anni della scuola secondaria superiore e, ai fini del conseguimento di qualifiche profes-

sionali, con la normativa prevista dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono definiti nell'ambito dei decreti delegati di cui al successivo articolo 24. L'istituzione dei corsi avverrà sulla base di piani regionali predisposti dai sovrintendenti scolastici regionali, sentite le Regioni ed i consigli scolastici provinciali.

4. La certificazione dell'assolvimento dell'istruzione obbligatoria è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

5.0.3

LA COMMISSIONE

Su questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 5.0.3, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) con la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore».

5.0.3/1

IL GOVERNO

*All'emendamento 5.0.3, al comma 2, sopprimere la lettera b).*

5.0.3/2

CHIARANTE, NESPOLO, BERLINGUER,  
VALENZA, ARGAN, CANETTI,  
MASCAGNI

*All'emendamento 5.0.3, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con la frequenza di corsi», inserire le altre: «, i cui programmi saranno svolti in modo da assicurare risultati formativi pari a quelli dei primi due anni della scuola di cui al precedente punto a),».*

5.0.3/3

NESPOLO, CHIARANTE, BERLINGUER,  
VALENZA, ARGAN, CANETTI,  
MASCAGNI

*All'emendamento 5.0.3, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con la formazione professionale», inserire le altre: «, sulla base di apposite convenzioni di cui all'articolo 30, prevedendo anche il loro svolgimento nelle*

sedi stesse dei corsi professionali, quando ciò sia consentito dalla adeguatezza delle strutture e possa favorire la frequenza da parte degli allievi»;

*sostituire le parole:* «in un indirizzo coerente al corso seguito» *con le altre:* «nella scuola secondaria superiore».

5.0.3/4

IL GOVERNO

*Al subemendamento 5.0.3/5, dopo le parole:* «o pareggiate», *inserire le altre:* «o dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti ed in conformità ai piani di studio definiti nell'ambito dei decreti delegati di cui al successivo articolo 24».

5.0.3/5/1

KESSLER

*All'emendamento 5.0.3, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nell'ambito dei decreti delegati di cui al successivo articolo 24, sono definiti i piani di studio; la certificazione del corso seguito, ferma restando la competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano a rilasciare contestualmente qualifiche professionali; le modalità atte a disciplinare la loro istituzione o soppressione; il riconoscimento dei corsi attivati nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate; la loro organizzazione ed articolazione didattica; il raccordo con i piani di studio dei primi due anni della scuola secondaria superiore anche al fine di rendere possibile l'accesso alla terza classe di un indirizzo coerente al corso seguito.

Alla istituzione dei corsi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di piani regionali predisposti dai sovrintendenti scolastici regionali, sentite le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali.»

5.0.3/5

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, l'emendamento 5.0.3/1

contiene una formulazione più corretta. Infatti la dizione usata nel testo della Commissione parla di scuola quinquennale; dal momento che abbiamo previsto anche indirizzi ad ordinamento speciale che possono avere durata diversa, quella dizione potrebbe portare ad escludere, ai fini dell'elevazione dell'obbligo, la validità di questi istituti. L'emendamento tende ad evitare questo equivoco con la dizione alla lettera a): «con la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore».

Con l'emendamento 5.0.3/4, il Governo ha inteso precisare le modalità della realizzazione di questi corsi con riferimento al testo nel punto in cui si parla di collaborazione con la formazione professionale. Pertanto è opportuno precisare: «sulla base di apposite convenzioni di cui all'articolo 30...».

Successivamente si prevede nel testo dell'emendamento una esplicitazione che può aver dato luogo a qualche preoccupazione, che però non ritengo fondata. Comunque, al fine di evitare ogni forma di equivoco, prego di considerare l'emendamento 5.0.3/4 nei seguenti termini: «sulla base di apposite convenzioni di cui all'articolo 30», omettendo ciò che segue, ovvero da: «prevedendo anche il loro svolgimento...» a: «degli allievi».

Inoltre, per quanto riguarda la parte dell'emendamento in cui si dice di sostituire le parole: «in un indirizzo coerente al corso seguito» con le altre: «nella scuola secondaria superiore», debbo dire che l'emendamento serve per rendere più esplicito un concetto che viene ripreso nell'emendamento 5.0.3/5.

Tuttavia, anche per quanto riguarda questo subemendamento, al fine di evitare dubbi, propongo una modifica. L'emendamento afferma, tra l'altro: «I piani di studio; la certificazione del corso seguito, ferma restando la competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano a rilasciare contestualmente qualifiche professionali». Si potrebbe, a mio avviso, omettere la parola «contestualmente», che potrebbe generare qualche equivoco; infatti il conseguimento della qualifica potrebbe avvenire anche successivamente.

Ciò che il Governo ha inteso precisare è che non devono sorgere equivoci sulla distin-

zione delle competenze, essendo quella della regione competenza a rilasciare qualifiche professionali a conclusione di specifici corsi e quella della scuola a rilasciare certificazioni di studio.

Per il resto, l'emendamento si illustra da sè, in quanto si tratta soltanto di una formulazione più puntuale dello stesso testo.

BERLINGUER. Illustrerò gli emendamenti 5.0.3/2 e 5.0.3/3.

Signor Presidente, consideriamo uno dei fatti più positivi dell'emendamento 5.0.3 e dell'insieme della legge, che pure presenta molte manchevolezze, la prima parte dell'emendamento stesso, relativa all'obbligo decennale. È una conquista civile e culturale che altri paesi hanno già realizzato e che l'Italia si appresta a realizzare con questa legge.

Tale obbligo, tuttavia, è accompagnato da una distorsione, cioè dalla possibilità di seguire non solo il corso decennale nella scuola, ma anche di seguirlo in gran parte fuori della scuola stessa, attivando così un ciclo distinto e collegato alla formazione professionale e ad essa subordinato.

Proponiamo perciò con l'emendamento 5.0.3/2 la soppressione della lettera *b*), che prevede questo doppio binario. Chiederemo successivamente che la votazione dell'emendamento 5.0.3 avvenga per parti separate, in modo tale da poter votare contro la lettera *b*).

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, questo lo preciserà quando voteremo, in modo tale che lei indicherà in quel momento quali parti dovranno essere votate separatamente.

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

L'emendamento 5.0.3/3 è un emendamento subordinato, in quanto, se malauguratamente — ma può accadere — la nostra proposta soppressiva fosse sconfitta, chiederemmo comunque che le basi culturali di questi corsi distinti siano analoghe a quelle dei primi due anni della scuola secondaria superiore, in modo da non accentuare le differenze culturali di partenza. A questo tende, infatti, l'emendamento 5.0.3/3 presentato dalla senatrice Nespolo e da altri senatori.

KESSLER. Illustrerò l'emendamento 5.0.3/5/1.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente consideriamo anche noi una grande conquista il prolungamento dell'obbligo scolastico nel nostro paese. A differenza però dei comunisti siamo dell'opinione (per lo meno io sono dell'opinione), già contenuta nell'emendamento presentato dalla Commissione, che nei due anni che prolungano l'obbligo scolastico sia possibile far convivere, non obbligatoriamente, e l'adempimento del nuovo obbligo scolastico prolungato e la formazione professionale, cui provvedono le regioni in base alle loro competenze.

Naturalmente, un problema di questo tipo fa nascere delle perplessità o comunque delle esigenze di coordinamento tra le competenze dello Stato in materia di istruzione e le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di istruzione e formazione professionale. Si creano del resto problemi dal punto di vista costituzionale non del tutto facilmente risolvibili. Già gli emendamenti del Governo, sia quelli a questo articolo che quelli agli articoli 24, 25, 26 e 30, mi sembra concorrano a risolvere questa problematica. Mi sembra però necessario anche in questa sede prevedere la possibilità che proprio i corsi attivati dalle regioni e dalle province, in virtù delle loro competenze, qualora si conformino alle disposizioni per quanto attiene ai programmi stabiliti dai decreti delegati *ex* articolo 24, siano riconosciuti validi agli effetti del prolungamento del nuovo obbligo scolastico.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* MEZZAPESA, *relatore*. Sull'emendamento 5.0.3/1 del Governo esprimo parere favorevole. Sull'emendamento 5.0.3/2 dei colleghi Chiarante, Nespolo ed altri esprimo parere contrario per tutto quanto abbiamo ampiamente detto in queste giornate.

Pregherei la collega Nespolo di ritirare l'emendamento 5.0.3/3 perchè la sua preoccupazione, direi con le stesse parole, viene raccolta all'articolo 24, della delega, precisamente alla lettera *e*), dove si dice che questi programmi «saranno svolti in modo da assi-

curare risultati formativi pari a quelli dei primi due anni della scuola stessa». Pertanto invito a ritirare questo emendamento, altrimenti il mio parere è contrario.

Do parere favorevole all'emendamento 5.0.3/4 del Governo. Per quanto riguarda il 5.0.3/5/1 del collega Kessler, le sue considerazioni sono valide e non possono non essere tenute presenti. D'altra parte c'è un articolo che prevede appunto un rispetto degli statuti, in modo particolare per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda la collaborazione tra scuola e formazione professionale. Ad ogni buon conto, mi rimetto al Governo per quanto riguarda questo emendamento. Infine esprimo parere favorevole all'emendamento 5.0.3/5 presentato dal Governo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.0.3/2. Credo di avere a sufficienza, anche nell'intervento di stamani, chiarito il mio punto di vista. Circa il 5.0.3/3, mi associo all'invito del relatore Mezzapesa a ritirarlo per le ragioni già dette.

Pregherei il senatore Kessler di ritirare il suo emendamento. Sono molto attenta e molto vicina alle considerazioni svolte dal senatore Kessler; mi auguro che sia approvato questo importante articolo, importante non solo perchè eleva l'obbligo scolastico, ma perchè indica come una delle modalità di realizzazione dell'obbligo la possibile collaborazione tra il sistema scolastico e la formazione professionale. Questa prospettiva è di grande interesse per consentire l'approfondimento, in altra sede, di tutta la materia della formazione professionale e del suo raccordo con la formazione scolastica.

D'altra parte, in ordine alle preoccupazioni espresse dal senatore Kessler, osservo che il Governo ha presentato all'articolo 26 un emendamento aggiuntivo a maggiore garanzia del rispetto delle reciproche competenze tra Stato e regioni, così come ne ha presentato un altro all'articolo 30, in cui si prevede la possibilità di collaborazione tra il sistema scolastico e la formazione professionale sia per quanto riguarda la realizzazione dei corsi di cui alla lettera b) di questo emenda-

mento 5.0.3, sia per quanto riguarda la collaborazione tra i due sistemi in materia di formazione professionale.

Io mi dolgo con lei che non vi sia da tutte le parti politiche un'attenzione adeguata e moderna a queste forme integrate di collaborazione tra la scuola e la formazione professionale, ma la prego di considerare l'approvazione di questo articolo così come è presentato come l'inizio di un cammino che spero potremo compiere insieme con una maggioranza più larga di quella che in questo momento sarebbe disposta a considerare positivamente il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 5.0.3/1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3/2, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

**Non è approvato.**

**POLLASTRELLI.** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.3/3, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

**BERLINGUER.** Lo ritiriamo, convinti dell'argomento portato dal relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 5.0.3/4, presentato dal Governo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Senatore Kessler, la Commissione e il Governo l'hanno invitata a ritirare l'emendamento 5.0.3/5/1. Insiste per la votazione?

KESSLER. Avevo dichiarato che questo era un contributo che riguardava soprattutto le regioni. Prendo atto, e del resto l'ho citato, che già all'articolo 26 c'è un emendamento del Governo per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano che credo ne salvaguardi le competenze. Per me il problema era più generale e riguardava tutte le regioni, sia quelle a statuto ordinario che quelle a statuto speciale.

Se l'assicurazione che lei, signor Ministro, fornisce fa in modo che in ordine al perseguimento di un risultato comune e nel rispetto delle singole competenze il problema formi oggetto (non so esattamente dove) di una più appropriata ed organica disciplina ne sono assolutamente felice, perchè non c'è dubbio che inserendosi con subemendamenti, in una materia di questo tipo, su emendamenti già formulati si corrono anche dei rischi.

Tuttavia vorrei l'assicurazione che questo coordinamento, salvaguardando, ripeto, le rispettive competenze, verrà fatto: in questo caso sono d'accordo nel ritirare l'emendamento, ma a questa condizione.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.3/5/1 si intende dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3/5, presentato dal Governo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.3.

BERLINGUER. Chiedo che la votazione dell'emendamento 5.0.3 sia effettuata per parti separate nel senso che siano posti ai voti, contestualmente, i commi 1 e 4 e, successivamente, i commi 2 e 3.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta formulata dal senatore Berlinguer si intende accolta.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo repubblicano debbo dichiarare che questo emendamento, che poi verrà a costituire un intero articolo, non può trovare la nostra piena approvazione. Pertanto dichiariamo che sulla votazione di questo emendamento-articolo ci asterremo.

I colleghi della maggioranza non sono impreparati a questa nostra decisione dato che è lo stesso voto che ho espresso ieri sera nel corso dell'ultima fatica di questa 7<sup>a</sup> Commissione ai cui membri vorrei cogliere l'occasione, anche se non è rituale, di rivolgere un fraterno ringraziamento per la collaborazione data a questo difficile e lungo lavoro.

Con questo emendamento-articolo si istituisce l'innalzamento dell'istruzione obbligatoria a dieci anni, cioè fino al sedicesimo anno di età. Il Partito repubblicano non è contrario nè pregiudizialmente nè non pregiudizialmente all'innalzamento dell'istruzione obbligatoria: tutt'altro. Tuttavia vi sono delle ragioni sostanziali per le quali non riteniamo che il provvedimento come tale sia maturo sia nel contesto della discussione del paese, sia nel contesto della discussione parlamentare. È noto che l'innalzamento a sedici anni, nel numero globale di dieci anni, dell'istruzione obbligatoria è una scelta: ne sono possibili altre, è persino possibile stabilirlo fino a diciotto anni come in altri paesi.

È noto che l'innalzamento porta con sé una serie di conseguenze, per quanto riguarda la società italiana, di natura sociale, economica, persino morale e del costume: incide cioè profondamente. Per quanto riguarda lo Stato determina conseguenze di natura finanziaria e organizzativa e, per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione, conseguenze in ordine al personale, alle attrezzature, agli edifici scolastici: tutta una serie di problemi che nel corso della discussione in Commissione sono stati molto rapidamente deliberati. Si tratta, in altri termini, di un tema che esige una legislazione a parte, una discussione nel paese ed in Parlamento a parte, e l'approfondimento delle conseguenze di tutti i generi consentito solo da una discussione specifica.

Ma, a parte le questioni di merito, non crediamo che sia opportuno stabilire non più, come nel vecchio testo della Commissione, il generico riferimento ad un impegno, ma il prolungamento dell'istruzione obbligatoria nel contesto di una legge di riforma della scuola secondaria superiore che soltanto *per incidens* ha a che vedere con questo problema che va considerato a sè. L'approfondimento del problema è possibile, ma non consideriamo che questa sia la sede per tale decisione.

In secondo luogo riteniamo che esista comunque una questione che è già stata richiamata all'attenzione dell'Aula, che in questo momento vedo estremamente interessata a molti problemi ma non al fatto che due nuove classi di età verranno tra quattro anni trattenute a scuola, cosa che probabilmente ormai non riguarda molti di noi i cui figli saranno di età superiore, ma che riguarda forse qualche milione di italiani.

In ogni caso esiste un problema sostanziale di copertura finanziaria, che in questo articolo e nella legge non è minimamente affrontato: non se ne parla, non se ne discute, non vengono date le indicazioni richieste dalla Costituzione. Si potrebbe ripresentare il problema al momento della votazione dell'ultimo articolo; comunque bisogna considerare tutto ciò che riguarda il personale, le attrezzature e gli impegni di spesa che finiscono per gravare indirettamente sullo Stato e sugli enti locali e che allo stato attuale risultano assolutamente scoperti. Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'importanza di questo problema. Il Partito repubblicano con dispiacere compie la scelta dell'astensione e credo che i colleghi vorranno darci atto che il nostro contributo, sia di resistenza che di iniziativa rispetto a questa legge, è stato cospicuo e qualche volta decisivo. Proprio per questo motivo dovrebbero prendere in considerazione la nostra decisione, che non è presa a cuor leggero, ma per tutelare la serietà del problema che invece è stato affrontato con estrema rapidità e senza alcun approfondimento, per tutelare la società italiana da una riforma specifica che comporta gravi conseguenze che non sono state minimamente calcolate nè esposte, tutelando

quindi anche la possibilità di far poi meglio quello che adesso stiamo facendo rapidamente e senza alcuna cura.

La nostra decisione è presa infine per tutelare il Parlamento dall'errore di votare un emendamento che ha praticamente valore di articolo e che potrà domani cadere sotto la scure della constatazione della non copertura.

Ritengo di aver detto tutto ed annuncio che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione dell'emendamento 5.0.3.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore del primo comma dell'emendamento 5.0.3. È certamente uno degli scopi che ci siamo prefissi nella nostra battaglia in quest'Aula quello relativo all'elevamento dell'obbligo scolastico a dieci anni, affinché si realizzino quei livelli di cultura generale già raggiunti in altri paesi europei.

È da notare, signor Ministro, un altro fatto, a cui abbiamo già accennato nella nostra relazione. L'elevamento dell'obbligo scolastico a dieci anni non deve portare ad un iato più profondo tra Nord e Sud, considerato che l'attuale scuola dell'obbligo di otto anni è disattesa da un'evasione percentuale molto alta nel Meridione e nelle Isole.

Ciò non è di ostacolo al nostro voto favorevole al prolungamento di altri due anni della scuola dell'obbligo, ma richiede, da parte non solo del Governo nazionale ma anche degli esecutivi regionali e degli enti locali, che si proceda con decisione ad eliminare le cause alla radice della mancata applicazione dell'obbligo scolastico negli otto anni.

Per ciò che riguarda il secondo comma, lettera b), noi siamo decisamente contrari a tale formulazione. Le motivazioni al riguardo sono state già espresse quando abbiamo dichiarato il nostro voto in relazione all'undicesimo comma dell'articolo 5, bocciato in quest'Aula. Riteniamo infatti che

il secondo comma, lettera *b*), riproponga sotto diverse spoglie la sostanza del ciclo breve. Di conseguenza, non riproponiamo le argomentazioni già rappresentate, ma ad esse rinviando.

Signor Presidente, siamo anche nettamente contrari all'emendamento 5.0.3/5 che è sostitutivo del terzo comma dell'emendamento 5.0.3.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, vorrei dichiarare e motivare la nostra astensione sull'emendamento 5.0.3 concernente il prolungamento dell'obbligo scolastico, non perchè siamo contrari a tale prolungamento, ma per le soluzioni che a questo problema si forniscono nel disegno di legge.

Non ho da rivendicare nessun merito per la formazione di questo provvedimento legislativo. Il senatore Ferrara Salute — beato lui — rivendica i meriti del suo partito. Signor Presidente, personalmente ho molti demeriti da rivendicare nella formazione di tale normativa. Di conseguenza annunzio, senza dispiacere, la mia astensione su questa parte dell'articolo concernente il prolungamento dell'obbligo perchè, come ho già anticipato nelle mie dichiarazioni di qualche ora fa, questo prolungamento — la stessa cosa è stata detta anche dal collega Ferrara Salute — pone un imponente problema di finanziamento. Il Ministro aveva presentato un emendamento che io ritenevo saggio e che avrei senz'altro approvato in quanto prevedeva la possibilità di adempiere l'obbligo anche frequentando i corsi di formazione professionale delle regioni. Ora, avendo il Ministro ritirato quella parte dell'emendamento, l'onere finanziario cresce a dismisura. Vero è, onorevole Presidente, che abbiamo presentato un emendamento all'articolo 34, relativo alla copertura, nel quale proponiamo che, quando si provvederà alla formazione dei decreti delegati, si approvi con legge contestuale proprio la copertura finanziaria. Ma, quand'anche il nostro emen-

damento venisse approvato, esso costituirebbe ugualmente una promessa del legislatore a se stesso. Ora, ben consapevoli della imponenza dell'onere finanziario che questo articolo comporta, ci associamo al Partito repubblicano nell'astenerci dal voto.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Cercherò, signor Presidente, di far emergere la mia voce in quest'Aula un po' ciarlieria e rubiconda.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di rendere possibile al senatore Biglia almeno di sentire se stesso.

BIGLIA. Come già abbiamo avuto modo di dichiarare anche nella relazione di presentazione del disegno di legge n. 398 nel dicembre 1983, siamo favorevoli all'elevazione dell'obbligo scolastico. Abbiamo altresì rilevato che questo problema andava trattato congiuntamente ad una norma che consentisse l'iscrizione alla prima classe elementare anche degli alunni che compiono il sesto anno di età non entro il 31 dicembre, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo, entro cioè l'anno scolastico, al fine di far coincidere l'inizio legale dell'attività lavorativa, che attualmente è a quindici anni, con il termine dell'obbligo scolastico. Con la norma che l'Assemblea sta per approvare, avremo invece uno sfasamento, e a causa di ciò giovani che avranno già compiuto i quindici anni saranno ancora soggetti all'obbligo scolastico. Mi sembra questo un controsenso che noi, fin dal dicembre 1983, avevamo proposto di evitare trattando congiuntamente i due argomenti.

In quell'occasione inoltre avevamo detto che, pur favorevoli all'elevazione dell'obbligo scolastico, il provvedimento richiedeva, per sua natura, meditazione da parte del Parlamento. Esso invece vede la luce nel giro di 24 ore. Si è avuta notizia, per la prima volta



ieri mattina, di questo desiderio della maggioranza di iscrivere subito all'ordine del giorno l'elevazione dell'obbligo scolastico e già da oggi tale norma viene incorporata nel testo del disegno di legge.

Abbiamo ancora preso atto che il Regolamento del Senato è manchevole, visto che un autorevole interprete, qual è il Presidente, non ha potuto trovare una norma che desse soddisfazione ad un'esigenza che a noi sembra essenziale: quella cioè che il Parlamento non formuli leggi incostituzionali. Con ciò non voglio arrogarmi la pretesa di dire che le nostre eccezioni di incostituzionalità e la nostra richiesta di sospensiva in attesa del parere del CNEL fossero senz'altro fondate; ma, a nostro modo di vedere, trattandosi di porre in essere una norma eventualmente incostituzionale e senza il parere del CNEL — previsto dalla Costituzione allorchè si tratti di questioni di carattere sociale — sarebbe stato opportuno che l'Aula adottasse una decisione diversa. Pare invece che il nostro Regolamento sia congegnato in modo tale per cui la discussione che si è aperta oggi per iniziativa del Movimento sociale italiano, pur essendo — come dice l'articolo 99 — una nuova discussione, non lo è tuttavia abbastanza da consentire l'esperimento di questi rimedi di eccezioni di costituzionalità o di richiesta di sospensiva per conoscere il parere del CNEL. Questo perchè in sede di esame degli articoli non è permesso l'uso di questi istituti. D'altra parte, però, nella discussione degli articoli può essere introdotta con emendamento una norma talmente grave qual è quella dell'elevazione dell'obbligo scolastico!

Devo altresì dolermi per il fatto che, quando il Presidente ha chiesto se qualcuno intendeva prendere la parola a favore o contro il richiamo al Regolamento, da me avanzato ai sensi dell'articolo 97, primo comma, circa la non proponibilità in questo disegno di legge di una norma che evidentemente ne travalica i confini, per la logica degli «steccati» non abbia preso la parola il senatore Ferrara Salute. Forse quel discorso da lui pronunciato avrebbe convinto in quella sede a dare maggior credito al richiamo al Regolamento o, quanto meno, poteva influenzare

a decidere in maniera diversa o poteva essere una voce più ascoltata della mia per approfondire la logica del Regolamento: una logica che non può sbarrare le porte e permettere poi che entri dalla porta di servizio una norma eventualmente incostituzionale. Non dico che lo sia, non ho questa pretesa, ma toccava all'Aula deciderlo. Capita così che possa entrare dalla porta di servizio una norma incostituzionale, sulla quale non si può porre la questione pregiudiziale (perchè si dice che la discussione fatta ai sensi dell'articolo 99 è cosa diversa da quella generale precedentemente svolta), e non si consideri questo nuovo intruso, che interviene all'ultimo momento, come estraneo alla legge in discussione.

Certo che la materia riguarda la scuola, ma se, ad esempio, in questa legge fosse stato presentato un emendamento che incidesse sulla durata della scuola elementare o sui suoi programmi si sarebbe detto che, pur trattandosi di scuola, non era attinente alla materia. Dico tutto questo per giustificare, pur a malincuore, il nostro voto negativo: pur favorevoli all'elevazione dell'obbligo scolastico, noi dobbiamo esprimere un voto contrario, perchè tale obbligo viene attuato senza alcuna ponderazione, all'improvviso, senza l'assistenza di quei pareri tecnici da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che la Costituzione prevede. Pongo alla coscienza di ciascuno di voi — non occorre che mi diate una risposta, ma rifletteteci — questa domanda: se la proposta di elevare l'obbligo scolastico fosse stata oggetto di un disegno di legge separato ed autonomo, in quella sede sarebbe stato chiesto o no il parere del CNEL? Oggi per la carenza del Regolamento sancite una norma attraverso un emendamento che si infila nel contesto di un disegno di legge che aveva esplicitamente espulso dal suo contenuto questa materia, perchè si era detto che sarebbe stata discussa con legge separata. Proprio per questo in sede di discussione generale non avevamo sollevato tali questioni. Chiedo quindi alla coscienza di ciascuno di voi di riflettere se, in quella sede, non saremmo stati tutti d'accordo nel richiedere il parere del Consiglio nazionale dell'econo-

mia e del lavoro (*interruzione del senatore Covatta*). È quindi un non senso, oggi, votare questo emendamento senza richiedere quel parere e senza riflettere sulle conseguenze sociali e nel mondo del lavoro di questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema destra*).

MITTERDORFER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITTERDORFER. Vorrei soltanto dichiarare il mio voto di astensione.

Le motivazioni sono le stesse che sono già state espresse qui dai senatori Ferrara Salute e Valitutti e non intendo quindi ripeterle.

PRESIDENTE. Ricordo che la votazione sull'emendamento 5.0.3 verrà fatta per parti separate, nel senso indicato dal senatore Berlinguer.

Metto pertanto ai voti il primo ed il quarto comma dell'emendamento 5.0.3, presentato dalla Commissione.

**Sono approvati.**

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma dell'emendamento 5.0.3, presentato dalla Commissione.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dalla Commissione, nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Avverto che il seguente emendamento è stato ritirato:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**Art. ...**

*(Materie facoltative)*

Insegnamenti facoltativi, non compresi nei programmi ma attinenti alle finalità dell'in-

dirizzo prescelto dagli alunni, possono essere ad essi impartiti fuori dell'orario normale, purchè:

a) le relative spese possano essere comprese nel bilancio dell'istituto o possano essere sostenute con i contributi volontari di enti e privati, senza che alcuna contribuzione o tassa sia richiesta agli alunni;

b) le persone incaricate degli insegnamenti diano prova di averne conoscenza e siano scelte fra il personale insegnante che presta servizio nell'istituto o in istituti funzionanti nella stessa sede, compensandole in base a criteri fissati da un decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

c) nessun obbligo si faccia agli alunni di assistere ai suddetti insegnamenti.

La istituzione degli anzidetti insegnamenti è deliberata dal Consiglio di istituto, previo parere del collegio dei docenti.

I programmi degli eventuali insegnamenti facoltativi sono approvati dal collegio dei docenti e il loro svolgimento è sottoposto alla vigilanza del preside.

5.0.1

VALITUTTI

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

**Art. 7.**

*(Istruzione artistica)*

1. In considerazione dei problemi specifici degli indirizzi del settore artistico è consentita la deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2, per ciò che concerne il numero delle materie di indirizzo ed il loro rapporto con le materie dell'area comune.

2. Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale, nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24 saranno definiti:

a) gli ordinamenti degli studi musicali propedeutici a detto indirizzo;

b) l'ordinamento dell'indirizzo ed i criteri per l'accesso;

c) la disciplina del reclutamento del personale direttivo e del personale docente delle discipline musicali;

d) l'assetto del « Conservatorio di musica » quale istituzione della fascia dell'istruzione superiore e la conseguente ristrutturazione e dislocazione sul territorio nazionale dei conservatori di musica;

e) la normativa concernente l'accesso al Conservatorio ed i diplomi da esso rilasciati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 7.10, al comma 1, sostituire le parole: «del settore delle arti» con le altre: «delle finalità degli studi musicali e coreutici».*

7.10/1 ARGAN, CHIARANTE, NESPOLO, BERLINGUER, VALENZA, CANETTI, MASCAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*(Istruzione artistica)*

1. In considerazione dei problemi specifici del settore delle arti è consentita la deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2, per ciò che concerne il numero delle materie di indirizzo ed il loro rapporto con le materie dell'area comune.

2. Nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 24 saranno definiti:

a) gli studi musicali a finalità professionale della scuola secondaria superiore ed i relativi criteri di accesso;

b) gli studi musicali propedeutici a quelli di cui alla lettera a) da svolgersi nelle scuole elementari e medie a orientamento musicale;

c) la disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente delle discipline musicali nelle scuole di cui alle lettere a) e b);

d) l'ordinamento del "Conservatorio di musica", quale istituzione dell'istruzione superiore; la normativa concernente l'accesso, i diplomi da esso rilasciati, la disciplina del reclutamento del personale direttivo e docente.

7.10

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*(Istruzione artistica)*

« Con un distinto provvedimento legislativo si provvederà a riordinare l'istruzione artistica e musicale per preservarne la specialità e per introdurre, nella nuova disciplina, in quanto compatibili, le connessioni necessarie con l'istruzione secondaria superiore ordinata dalla presente legge.

7.9

VALITUTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. L'educazione artistica, da attuarsi in collaborazione con i conservatori musicali e gli altri istituti e scuole d'arte (visiva, di danza, di recitazione o similari) presenti nel distretto, è obbligatoria ed è compresa nell'area comune per due ore settimanali ».

7.1

BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Il consiglio di istituto, nel rispetto della programmazione distrettuale, definisce i criteri di utilizzazione, oltre l'orario previsto dalle attività curriculari, delle attrezzature e degli impianti scolastici per attività artistiche, garantendo anche il diritto degli studenti di associarsi liberamente a tal fine con l'assistenza di un docente, anche di al-

tro istituto, o di un diplomato di conservatorio o di accademia d'arte».

**7.2** BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: « nell'ambito dei decreti delegati » con le altre: « con i decreti delegati ».*

**7.7** **IL GOVERNO**

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: « della fascia ».*

**7.8** **IL GOVERNO**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Allo scopo di favorire un adeguato sviluppo delle attività di educazione artistica, possono essere stipulate, a carico dei bilanci dei singoli istituti e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, su proposta dei consigli di istituto e dei consigli scolastici distrettuali, convenzioni, tra i provveditorati agli studi e gli enti locali od altri enti o istituzioni, per l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di proprietà degli stessi da parte della scuola ».

**7.3** BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Con apposita legge verranno disciplinati gli istituti secondari di istruzione artistica (di musica, di arti visive, di danza, di recitazione e similari), in modo da applicare ad essi i principi della presente legge, compatibilmente con le esigenze specifiche dell'istruzione artistica; nel frattempo ri-

mangono in vigore gli attuali ordinamenti per i conservatori musicali e gli altri istituti già esistenti ».

**7.4** BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Con la stessa legge verranno disciplinati i corsi propedeutici per gli studenti della scuola dell'obbligo, nonché gli istituti di livello universitario di istruzione artistica ».

**7.5** BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« ... Con la legge medesima saranno previste, per gli studenti dell'istruzione secondaria artistica, adeguate possibilità di passaggio da e per gli altri istituti della scuola secondaria ».

**7.6** BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

**Invito i presentatori ad illustrarli.**

**ARGAN.** Illustrerò l'emendamento 7.10/1.

Signor Presidente, insieme ad altri colleghi del mio Gruppo ho suggerito di sostituire le parole: « del settore delle arti » con le altre: « delle finalità degli studi musicali e coreutici », per la semplice considerazione che negli

studi musicali si richiedono esercitazioni sia strumentali che vocali fin dai primi anni. È necessaria quindi una associazione di tecniche maggiore di quella che viene invece richiesta per l'insegnamento delle arti visive, cioè del disegno.

VALITUTTI. Signor Presidente, io lealmente confesso che questo mio emendamento 7.9 deve ritenersi precluso. Avendo approvato il 5.0.2, in cui si prevede come settore autonomo e distinto quello delle arti, il mio emendamento, che proponeva che con apposita legge si disciplinasse l'insieme delle scuole d'arte e musicali, penso che si debba considerare precluso.

Noi restiamo convinti del fatto che sia un errore inquadrare in questo schema della scuola unitaria secondaria superiore una varietà di istituzioni che si caratterizzano per la specialità dei loro obiettivi. È un errore, ma ormai è stato commesso approvando il 5.0.2 riguardante appunto il settore delle arti. Per questi motivi ritengo che il mio emendamento si debba considerare precluso.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Onorevole Ministro, insiste per la votazione degli emendamenti 7.7 e 7.8?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. No, li ritiro.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame. Faccio presente al senatore Valitutti che non posso ritenere precluso fin d'ora il suo emendamento 7.9.

\* MEZZAPESA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 7.10/1, vorrei ricordare al senatore Argan — e del resto avevamo avuto occasione di parlarne anche in Commissione — che sostituendo alle parole: «del settore delle arti» le altre: «delle finalità degli studi musicali e coreutici» si limita la specificità che abbiamo voluto sottolineare esclusivamente alla parte musicale e coreutica. Questa specificità

vogliamo invece riferirla a tutto il settore delle arti. Per questi motivi esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.9, esprimo parere contrario. Ritengo abbia ragione il Presidente nel dire che non è precluso formalmente, ma lo ritengo precluso dal punto di vista delle deliberazioni prese, cioè dal punto di vista del contenuto.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare il senatore Argan di ritirare il suo emendamento, perchè l'impostazione complessiva che abbiamo dato sia all'articolo 7 sia all'articolo 24 è quella di non irrigidire le valutazioni e magari di consentire valutazioni comparative.

Francamente non saprei dire in questo momento se questa esigenza di particolari adeguamenti debba riguardare esclusivamente il settore degli studi musicali e coreutici, proprio per la formulazione più ampia adottata e suggerita dallo stesso senatore Argan a proposito della definizione del settore delle arti. Pregherei il senatore Argan di ritirare il suo emendamento; in caso contrario, esprimo parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Preciso che si voterà nel seguente ordine. Prima porrò in votazione l'emendamento 7.10/1, presentato dal senatore Argan e da altri senatori, sul quale c'è, da parte del Governo, un invito al senatore Argan a volerlo ritirare. Poi porrò in votazione l'emendamento 7.10, presentato dalla Commissione: ove esso venisse approvato, si riterrà precluso l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Valitutti; ove invece non venisse approvato, porrò in votazione l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Valitutti.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 7.10/1.

NESPOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NESPOLO. Voglio sottolineare, signor Presidente, a nome del senatore Argan e degli altri firmatari, che manteniamo questo

emendamento e dire al relatore e al signor Ministro che non si tratta di chiedere particolari adeguamenti per il settore della musica e delle attività coreutiche, ma semplicemente di stabilire che la deroga al numero degli indirizzi e al loro raccordo con l'area comune, quindi in sostanza all'impianto unitario, culturale e formativo della scuola, a nostro parere ha senso ed è utile per il settore musicale e coreutico per la specificità dell'apprendimento in questo settore.

È bene evidente che, se si vuole imparare a suonare uno strumento musicale, bisogna cominciare dall'inizio e anzi, come ha spesso sottolineato il senatore Mascagni, non basta iniziare, come del resto è ovvio, da 14 anni e bisogna organizzare in questo senso la scuola precedente.

Questa deroga è diversa nel momento in cui viene indicato che tutto un settore, quello delle arti — e prego i colleghi della maggioranza e prima di tutti il relatore e il Ministro di riprendere in considerazione un attimo questo tema — non è più composto di indirizzi, come prima della decadenza dell'articolo 5, ma è determinato da finalità di cui parleremo a proposito dell'articolo 24 e quindi in sostanza, se non si votasse a favore del nostro emendamento, non sapremmo per quante scuole, per quanti indirizzi si vota una deroga e al numero degli indirizzi per anno e al loro raccordo con l'area comune.

È per questo, cioè per dare una soluzione seria ad un problema che esiste ed è serio, per non lasciare una varco troppo ampio in un ambito che invece non lo richiede — almeno a parole siamo tutti d'accordo nella maggioranza di quest'Aula che questa scuola deve essere unitaria — e che nessuno di noi può prevedere a questo punto dove potrebbe portare.

Per questo manteniamo il nostro emendamento e chiediamo che sia approvato.

**PRESIDENTE.** Avverto che, poichè l'emendamento 7.10 è interamente sostitutivo, si procederà alla votazione dell'ordine del giorno n. 5, del senatore Mascagni, prima della votazione dell'emendamento medesimo.

**Metto ai voti l'emendamento 7.10/1, presentato dal senatore Argan e da altri senatori.**

**Non è approvato.**

**Passiamo dunque all'ordine del giorno n. 5:**

**Il Senato,**

considerato che gli attuali conservatori di musica, istituzioni scolastiche uniche per lo studio specialistico della musica, iniziano con la scuola media annessa, alla quale è possibile accedere attraverso esami di ammissione privi di ogni serio fondamento valutativo, in quanto posti in atto nei confronti di aspiranti ai quali nella scuola elementare si è normalmente negato qualsiasi intervento educativo musicale;

che la struttura unica e verticale dei conservatori risponde di per sé ad una sorta di « predestinazione » alla professione musicale, del tutto incomprensibile e insostenibile rispetto all'esigenza, al contrario, di assicurare al maggior numero di giovani la possibilità di dimostrare fin dalla prima età scolare la sussistenza di particolari disposizioni allo studio specifico della musica attraverso una vasta diffusione di scuole elementari e medie a orientamento musicale, con insegnamenti di educazione musicale e di strumenti;

che rispetto ad una prima individuazione di predisposizioni ad uno studio specifico della musica nella scuola dell'obbligo ad orientamento musicale, la successiva fascia di studi nella scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale consente un ulteriore più fondato accertamento delle reali attitudini e nello stesso tempo garantisce una formazione unitaria nelle discipline dell'area comune e in quelle artistiche, a superamento della dequalificazione culturale generale esistente negli attuali conservatori;

che tale fascia di studi secondari superiori a indirizzo musicale assicura un responsabile avvio ad una scelta professionale, sulla base di un esauriente studio ed esercizio musicale, ovvero il proseguimento de-

gli studi, a ragion veduta, in un diverso indirizzo, evitando in tal modo l'innaturale obbligatorietà di una definitiva scelta o di un abbandono dell'indirizzo musicale a conclusione della scuola media annessa ai conservatori,

che l'impegnativa esperienza di studi specialistico-musicali nell'intero quinquennio della scuola secondaria superiore, in grado di abilitare ad un primo livello di professionalità, postula razionalmente la prosecuzione ed il completamento della preparazione musicale nella fascia superiore degli studi, in collegamento con altre discipline universitarie concorrenti, al più alto livello di professionalità e secondo una ben più estesa articolazione di profili e sbocchi professionali rispetto a quelli restrittivamente previsti negli attuali conservatori, retti da un ordinamento del 1930,

considerando d'altro canto che la mancanza o l'estrema precarietà di insegnamento della musica nei diversi periodi della scuola generale vanno superate attraverso una presenza organica dell'apprendimento e dell'esercizio musicale attivo, dalla scuola materna alla secondaria superiore (area comune), da affidarsi a docenti specificamente preparati nel campo pedagogico-didattico,

impegna il Governo

a sottoporre ad una approfondita indagine e valutazione critica le reali potenzialità di formazione professionale proprie degli attuali conservatori musicali rispetto alle esigenze che emergono dal processo in atto di forte evoluzione della ricerca e delle esperienze attive nel campo della comunicazione sonora,

a predisporre le condizioni operative e gli strumenti tecnici necessari ad attuare, anche attraverso momenti di sperimentazione, un'organica riforma degli studi musicali a finalità professionale, articolati in corrispondenza con le grandi fasce in cui si organizza l'ordinamento scolastico italiano,

a realizzare, sulla base di un articolato progetto pedagogico-didattico, l'inserimento organico dell'insegnamento musicale nella scuola generale, da quella materna alla secondaria superiore, e a porre in atto ogni

possibile iniziativa intesa a favorire una adeguata formazione professionale dei docenti da destinarsi ai diversi ordini di scuole, anche attraverso misure di emergenza, necessarie in una fase iniziale della nuova esperienza didattica.

9.52-216-398-756.5.

MASCAGNI, VALENZA

MASCAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Volevo solo dire che oggi avevo pregato i colleghi della Democrazia cristiana, del Partito socialista e di altri Gruppi di associarsi a questo ordine del giorno. Purtroppo i lavori sono andati in un modo tale che non c'è stata la possibilità...

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Mascagni, la invito a trasferire il suo ordine del giorno n. 5 in sede di articolo 24.

MASCAGNI. Il signor Ministro mi consiglia di trasferire l'ordine del giorno in sede di articolo 24: non ho nulla in contrario.

Voglio soltanto dire, signor Presidente, che parlandosi di musica e trovandoci nell'anno della musica non è molto confortevole condurre una discussione in una situazione d'Aula di così palese disinteresse, non certo propizia ad un adeguato risultato.

PRESIDENTE. È un'osservazione più corale che musicale.

MASCAGNI. Ecco perchè le chiedo se non ritenga opportuno, essendo già stati illustrati gli emendamenti, rinviarne la votazione alla prossima seduta nella speranza di poter contare su una maggiore attenzione, così che coloro i quali intendano pronunciare dichiarazioni di voto possano trovare maggiore ascolto da parte dell'Aula. È soltanto una richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Mascagni, concordo sulla musicalità e la coralità, ma

essendo già iniziata la votazione degli emendamenti non posso accedere alla sua richiesta.

Prendo comunque atto che lei trasferisce l'ordine del giorno n. 5, dall'articolo attualmente in discussione, all'articolo 24.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.10.

MASCAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Signor Presidente, in questo momento il senatore Ferrara Salute mi ricorda che oggi ricorre anche il compleanno di Johann Sebastian Bach; ricorrenza che conferisce un particolare significato alla giornata per quanto riguarda la musica.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero fare alcune considerazioni sull'articolo 7 per quanto riguarda l'istruzione musicale. Intendo anzitutto ricordare che nel documento conclusivo del convegno di Fiesole del 1969, convegno promosso dal Comitato «musica-cultura», si scrisse che «la musica in Italia è un'attività nettamente minoritaria». La questione non deve misurarsi in termini statistici. Ciò che deve preoccupare è quanto il citato convegno di Fiesole definì la «non partecipazione di fatto della musica alla cultura nazionale». È questo un limite di rilevante gravità, che determina un obiettivo impedimento allo sviluppo di una nostra cultura nazionale nel senso più ampio del termine se è vero, come è vero, che la musica è una componente primaria dell'attività umana che svolge una fondamentale funzione normativa, conoscitiva e di arricchimento della cultura in generale, come viene del resto riconosciuto nei paesi socialmente più avanzati, dall'Ovest all'Est.

Mi si consenta di leggere poche parole di un documento dell'«Associazione degli amministratori della scuola» degli Stati Uniti; sono parole abbastanza singolari, persino divertenti ma cariche di significato: «Scuola e Stato devono concorrere a far sì che la società non guardi alla musica come alle

decorazioni sulle torte; essa è ben più di una dolce sovrastruttura: in essa vi sono le proteine, le vitamine, i sali minerali senza i quali l'uomo di oggi può dirsi vittima di una denutrizione educativa». Mi sembrano parole cariche di significato autentico, che colgono veramente nel segno il problema della partecipazione della musica alla formazione dell'individuo.

Al pari dell'esigenza di manifestare se stessi attraverso l'immagine, la poesia e l'architettura, l'uomo ha sempre avvertito la necessità di esprimersi con i suoni, attraverso il canto, gli strumenti e il ritmo. Come la parola, anche la musica ha superato nel corso dello sviluppo dell'umanità lo stadio puramente funzionale ed è divenuta un'arte attraverso cui l'uomo arricchisce il proprio io di intuizioni e di esperienze nuove in cui artisticamente trasfigura le proprie urgenze interiori. Laddove perciò si è prodotta, come in Italia, una separazione della musica dalla cultura ed una condizione di arretratezza della cultura musicale, si determina una limitazione generale di tutta la cultura, causa della privazione imposta ad enormi masse della popolazione di una componente culturale eminente formativa, irrinunciabile, insostituibile e inseparabile dal blocco unitario di una cultura nazionale.

Le motivazioni del cosiddetto divorzio italiano della cultura dalla musica possono forse ricercarsi nell'antica e originaria difficoltà della tecnica musicale di assimilarsi con gli altri mezzi espressivi con i quali l'uomo, grado a grado, ha acquisito capacità di manifestare se stesso con la parola e con l'immagine.

Questo isolamento della musica nell'assoluto della propria tecnica è derivato in parte dalla propensione della musica stessa alla ricerca autonoma di propri mezzi di espressione, sottraendoli all'intrusione di criteri e di giudizi ad essa esterni ed in parte dal modo come si è sviluppata la nostra cultura nazionale lungo linee volte all'emarginazione di quanto non giovasse in termini immediati all'egemonia anche ideologica delle classi dominanti.

In altri paesi, particolarmente in quelli dell'area tedesca ma anche dell'area slava, i



processi di acculturazione hanno pure segnato tempi e livelli diversi e assai più intensi. Nel nostro paese non si è trattato comunque di un processo lineare, nè uniforme, perchè esso ha potuto registrare, ad esempio, anche momenti di profonda penetrazione tra musica e poesia, come nella straordinaria produzione madrigalistica del '500-600, ma che ha in generale condotto egualmente alla emarginazione dei musicisti isolandoli nelle loro scuole, sospinte quanto più possibile a deprimersi in botteghe di mestiere, senza collegamenti con le vicende della cultura nazionale. Che altro sono — lo dico con convinzione — gli attuali conservatori privi di cultura in generale, ma anche di cultura musicale? Perchè nei conservatori italiani si può divenire strumentisti, ma assai poco, salvo eccezioni, musicisti.

Il momento forse di maggiore evidenza di questo processo è quello che va dalla seconda metà del secolo scorso alla prima guerra mondiale, periodo nel quale più esplicitamente i nostri maggiori uomini di cultura e di lettere sono venuti esprimendo il loro negativo giudizio verso la musica, semplicemente identificata nel melodramma imperante come genere drammatico deterioro, in cui la poesia è mortificata a modeste funzioni subalterne di sostegno alla musica. Non deve essere però taciuto il fatto che, se i nostri musicisti, anche sommi, avessero avuto una statura culturale generale che li avesse resi di fatto partecipi del processo di sviluppo della nostra cultura nazionale, mai avrebbero accettato di volgere in musica tanti prodotti poetici di infimo rango che sono privi di ogni valore culturale o letterario.

Ma questo stesso giudizio sul periodo cui mi sono riferito va approfondito, notando come si tratti — parlo del periodo della maggior fioritura del melodramma — di una fase storica nella quale la musica, nella forma appunto del melodramma, aveva raggiunto una grande popolarità senza precedenti, che poteva essere utilizzata per innestarvi un robusto sistema di strutture educative e conoscitive.

Al contrario si è consentito, nel decorso delle nostre complesse esperienze educativo-

scolastiche, di coltivare la musica come fatto puramente esornativo, edonistico, accessorio, ricreativo. Si badi, è un fenomeno che ha analogie con il processo di eliminazione dell'analfabetismo letterario, nei confronti del quale prevalse una diffusa indifferenza nelle classi dirigenti di allora o addirittura ostilità che ha dovuto, pur stentatamente, recedere nell'urto con l'impetuosa crescita di una coscienza moderna e civile tra le grandi masse popolari. Uno scontro analogo non si è potuto produrre sul terreno della lotta contro l'analfabetismo musicale che è rimasto pressochè assoluto se è vero, come è vero, che nella scuola in generale, salvo un cattivo esercizio nella scuola media, praticamente non c'è musica. Ma questo stato di cose non deve ingannarci. L'analfabetismo musicale, ancora tanto diffuso, e l'ancora limitato accesso della popolazione ad una autentica, consapevole partecipazione alla vita musicale non significano che il consumo musicale in Italia non sia addirittura enorme per la massa di generici, abitudinariamente inconsapevoli, fruitori della radio, della televisione, dei dischi e dei concerti di massa. Accade anzi che l'analfabetismo musicale generalizzato consenta ad un'industria, cosiddetta culturale, senza scrupoli, di rovesciare addosso alla popolazione indifesa una quantità incredibile di prodotto musicale deterioro e diseducativo.

Non vorrei che questa mia osservazione facesse supporre che questo giudizio sullo stato della cultura musicale italiana poggi sul presupposto di una divisione ed anzi contrapposizione tra la cosiddetta musica colta e quella cosiddetta extracolta. Al contrario, ritengo, riteniamo che prodotti musicali deteriori e diseducativi si trovino indifferentemente tra la musica colta e quella extracolta e che, per converso, prodotti musicali positivi siano presenti anche nella musica popolare e, in casi ben individuati, nella stessa musica di consumo, extracolta. Appare chiaro che il superamento di questo stato di cose e, di conseguenza, il superamento della crisi tuttora in atto della cultura musicale — cultura in senso di conoscenza, esercizio, diffusione socialmente avanzati — devono passare attraverso l'introduzione

dello studio della musica nella scuola di tutti e attraverso l'introduzione dello studio delle discipline culturali generali nelle istituzioni scolastiche musicali a finalità professionale, così come emerge a grandi linee nell'articolo 7 che stiamo per votare e nell'ordine del giorno a cui mi sono riferito, avendo cura che questi due processi di riforma nella scuola pubblica e nell'*iter* di formazione specifica musicale, fino al livello universitario, si integrino e si saldino in termini interdipendenti.

Sulla base di queste considerazioni — e mi avvio al termine della mia dichiarazione — nasce la prospettiva della scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale. Oggi non possiamo ancora usare questo termine per le ragioni che sono state ampiamente esposte, ma sappiamo che, nell'area delle arti, dovrà sorgere certamente una scuola secondaria a indirizzo musicale. È singolare, bisogna dirlo, il fatto che la riforma da tanto tempo attesa degli studi musicali di carattere specifico professionale, studi che presentano chiare esigenze di precocità di intervento educativo e di prolungamento a livello universitario, parta dalla fascia centrale dell'*iter* formativo complessivo. Ma, tant'è, le cose sono andate in questo modo e dobbiamo accettarle. La nostra parte politica, tengo a ricordarlo, nel 1967 e nel 1972 presentò due grossi progetti, il secondo quale ampliamento e ammodernamento del primo, progetti che riguardavano appunto l'intero *iter* della formazione musicale a finalità professionale, ma contemporaneamente anche l'inserimento della musica come elemento formativo indispensabile nella scuola di tutti. Purtroppo non si giunse ad alcun risultato, nonostante i nove anni in cui rimasero in vita (in due successive legislature) questi nostri progetti.

Quando nella VII legislatura si profilò l'impegno di porre allo studio e all'esame del Parlamento la scuola secondaria superiore unitaria, comprensiva dell'indirizzo musicale, considerammo l'opportunità di non rappresentare il nostro progetto di riforma globale degli studi musicali. Ma — e questo è il punto importante che teniamo a sottolineare — ponemmo con forza l'esigenza, più che

fondata e comprensibile, di considerare questa fascia centrale di studi della scuola secondaria superiore unitaria assieme agli studi musicali che la debbono precedere — fascia propedeutica — e a quelli che la debbono completare a livello universitario.

Nonostante, dunque, la singolarità e la stranezza di questa procedura — per quanto attiene agli studi musicali — si è arrivati a risultati che pensiamo di valutare come positivi. Ecco perchè votiamo a favore di questa normativa, formulando l'auspicio che su queste basi possa riqualificarsi lo studio della musica nel nostro paese e che questo obiettivo trovi un particolare momento di sostegno nella significativa ricorrenza del 1985 anno internazionale della musica. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Senatore Mascagni, le do atto che lei ha inteso posticipare la votazione dell'ordine del giorno perchè la rievocazione di Bach le avrebbe dato un non corretto vantaggio nei confronti dei suoi oppositori.

**MASCAGNI.** Signor Presidente, non può immaginare quale soddisfazione mi diano queste sue parole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

L'emendamento 7.9 è pertanto precluso.

È stato inoltre ritirato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**Art. ...**

*(Istituti d'istruzione secondaria superiore aventi finalità ed ordinamenti speciali)*

Per esigenze di particolari settori professionali possono essere istituiti indirizzi di istruzione secondaria superiore, aventi fina-

lità ed ordinamenti speciali, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il predetto decreto determina le finalità degli indirizzi, la durata degli studi, le materie d'insegnamento, i diplomi da rilasciare, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti gli orari e i programmi per i predetti indirizzi.

7.0.1

VALITUTTI

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

#### Art. 18.

##### *(Dotazione di attrezzature)*

1. Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, strumenti e laboratori per le attività artistiche, attrezzature scientifiche e didattiche relative alle esigenze specifiche dei singoli indirizzi, palestre ed attrezzature sportive.

2. I consigli scolastici distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere dei consigli di istituto e tenendo conto delle dotazioni scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, propongono al consiglio scolastico provinciale un programma al fine di assicurarne una razionale ripartizione tra le scuole, una utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un coordinato potenziamento.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il seguito della discussione del disegno di legge sulla scuola secondaria, come previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea approvato dalla Conferenza dei Capigruppo,

proseguirà nella seduta pomeridiana di mercoledì 27 marzo, a partire dall'articolo 20 e relativi emendamenti.

#### **Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**SCLAVI, segretario:**

**GHERBEZ, CHIARANTE, VALENZA.** — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Premesso e considerato:

che ogni Paese impegnato seriamente nel campo della ricerca scientifica si preoccupa oggi di dotare i suoi operatori degli strumenti più adeguati e moderni per consentire loro la massima resa nel lavoro di ricerca;

che il nostro Paese, tra i vari poli di ricerca, vanta il Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, che segna uno sviluppo progressivo e che si è imposto ormai in Europa e nel mondo, ma che presenta ancora molte possibilità di espansione della sua attività, mentre è in fase di realizzazione in questa città l'area di ricerca;

che sono ormai in avanzata fase di progettazione le macchine di radiazione di sincrotrone di terza generazione, che offriranno nuove possibilità di avanzamento della ricerca fondamentale e applicata;

che una macchina di questo tipo potrebbe assicurare un balzo di qualità della ricerca scientifica e tecnologica non solo in Italia, ma in tutta l'Europa, poichè potrebbe essere usata in molte discipline, quali: struttura della materia, fisica dei semiconduttori e dei metalli, scienza e controllo dei materiali, chimica delle macromolecole, catalisi e studio delle superfici, cristallografia, metallurgia, mineralogia, petrologia, geochimica, biologia, applicazioni alla medicina (quali immagine medica), microscopia ai raggi X;

che varie richieste sono state avanzate dai ricercatori di università, laboratori in-

dustriali ed enti di ricerca di costruire in Italia una macchina di luce di sincrotrone di nuovo tipo, da 1,5 GeV, che integri la macchina da 5 GeV già prevista e concretata nella delibera del CIPE del febbraio 1983;

che esiste la possibilità che la sua sistemazione avvenga a Trieste, vista già l'esistenza nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia delle strutture dell'area di ricerca e del Centro internazionale di fisica teorica,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro intende fare i passi necessari per dotare il nostro Paese di un laboratorio di radiazione di sincrotrone europeo da 1,5 GeV con sede a Trieste.

(3 - 00834)

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponda a verità che al personale militare che effettua servizi armati alle infrastrutture della Difesa vengono somministrate tute e calzature già in dotazione a personale congedato, redistribuite con successivi passaggi fino a coprire il periodo d'uso previsto dal Commissariato;

in caso affermativo, quali provvedimenti voglia disporre per assicurare equipaggiamenti idonei, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

(3 - 00835)

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le immediate e concrete iniziative che intende assumere per evitare l'aggravarsi della frana che interessa l'abitato di Tropea, centro turistico della Calabria tirrenica dal rilevante interesse.

(3 - 00836)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

PINGITORE. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che dati ISTAT relativi al censimento del 1981 fissano a 4.350.000 le case vuote esistenti in Italia;

che dai dati contenuti nella « Relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni (equo canone) » presentata dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro dei lavori pubblici in data 27 settembre 1984 risulta una notevole contrazione del mercato della casa;

che dal « Rapporto CER sull'andamento dell'edilizia pubblica e realizzazione dei programmi al 30 giugno 1984 e previsioni di spesa per l'anno 1985 » i programmi di realizzazione di alloggi popolari risultano inadeguati alle esigenze esistenti;

che i decreti di proroga degli sfratti n. 582 del 18 settembre 1984, n. 795 del 30 dicembre 1984 e n. 12 del 7 febbraio 1985 eludono il grave problema degli sfratti relativo agli immobili per civile abitazione e non affrontano quello della fine locazione;

che l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

che secondo i dati ISTAT sono almeno 2 milioni le famiglie che cercano casa in Italia;

che dal gennaio 1983 al settembre 1984 sono state emesse, secondo l'osservatorio del Ministero dell'interno, 256.416 sentenze esecutive di sfratto che si aggiungono a quelle degli anni precedenti;

che in città come Roma e Milano gli sfratti colpiscono una famiglia su 30;

che vi sono già oggi, nonostante i decreti di proroga e graduazione degli sfratti, centinaia di famiglie che vivono in tenda o in baracche o in alloggi pericolanti a Roma, Cagliari, Torino, Bari e in altre città d'Italia;

che oltre 13 persone sono morte, e di morte violenta, per il problema della casa nel corso dell'ultimo anno;

che vi sono state numerose violazioni dell'ordine pubblico e della proprietà pubblica e privata;

che è evidente l'insufficienza del decreto di proroga degli sfratti a risolvere l'emergenza presente nel Paese;

che sono lunghi i tempi di attuazione dei piani di edilizia economica e popolare;

che esiste una diversità dei punti di vista tra le forze politiche parlamentari circa la riforma della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone;

che 1.000 famiglie, a fronte della propria condizione di necessità, hanno presentato esposti al prefetto di Roma, in data 9 luglio 1984, chiedendo provvedimenti di requisizione temporanea di alloggi vuoti e inutilizzati della grande proprietà immobiliare;

che a tali richieste di requisizione era stato allegato il « Censimento delle case vuote e imboscate della grande proprietà immobiliare » redatto dai cittadini di Roma e dal Movimento federativo democratico;

che negli ultimi giorni è stato raccolto, sempre dal Movimento federativo democratico, un elenco di ulteriori 100 casi drammatici per l'emergenza casa a Roma;

che già oltre 3.000 persone nella città di Roma vivono in albergo perchè non hanno altro luogo dove abitare, con grande aggravio del bilancio comunale;

che il sindaco di Roma si è pronunciato più volte sulla necessità di risolvere la emergenza abitativa con provvedimenti di requisizione delle case vuote degli enti pubblici e delle grandi proprietà immobiliari;

che il Consiglio comunale di Roma, in data 20 febbraio 1985, ha chiesto: al prefetto, al questore e al pretore, di disporre una totale sospensione degli sfratti per il periodo necessario ad una vera graduazione di quelli richiesti per necessità del locatore; al prefetto, che gli enti previdenziali assegnino gli alloggi vuoti agli sfrattati; ancora al prefetto, che, in assenza di tali provvedimenti, si proceda, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, a provvedimenti di requisizione temporanea e d'urgenza degli alloggi vuoti degli enti pubblici e della grande proprietà immobiliare;

che il prefetto di Roma, in data 1° marzo 1985 ed ancora in data 11 marzo 1985, rifiutava qualsiasi forma di collaborazione con le parti sociali, con il sindaco, con il questore e con il pretore per risolvere questo gravissimo problema di Roma;

che la legge n. 2248 del 1865, e successive modifiche e integrazioni, dà la facoltà al prefetto di requisire nei casi di forza maggiore e di assoluta urgenza,

si chiede:

quali provvedimenti intende prendere il Governo per risolvere l'emergenza casa presente nel Paese e rendere conforme, così, il proprio operato a quanto prescritto dall'articolo 3 della Costituzione;

perchè il Governo non fornisce ai sindaci gli strumenti e le garanzie adeguati per poter intervenire nei casi di emergenza abitativa;

perchè il prefetto di Roma non risponde alle richieste dei cittadini, del Consiglio comunale e del sindaco di Roma, intervenendo con provvedimenti di requisizione temporanea o in altre forme per risolvere le situazioni abitative più drammatiche;

perchè il Governo non dà al sindaco di Roma le garanzie e gli strumenti necessari per poter intervenire, almeno lui, per risolvere i casi più drammatici dell'emergenza casa della città Capitale.

(4 - 01758)

FONTANARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui non sono concessi i benefici della legge 8 agosto 1980, n. 434 (promozioni onorifiche), anche a coloro che, deportati a suo tempo nei *lager*, sono in effetti equiparati ai « patrioti volontari della libertà » con relativo diploma e distintivo d'onore.

(4 - 01759)

FALLUCCHI, IANNI, COSTA, FERRARA Nicola. — *Al Ministro della sanità.* — Rilevato che in Italia più di un milione e mezzo di persone sono affette da sclerosi multipla (praticamente, un italiano su 2.000 ne è affetto);

considerato che queste cifre sono sicuramente in difetto, dato che molti portatori di sclerosi multipla (o i loro familiari) preferiscono non denunciare la malattia per il timore di perdere il posto di lavoro o di venire emarginati dalla società, e che da alcuni anni i casi di sclerosi multipla sono, per motivi sconosciuti, in continuo aumento (so-

no colpiti soprattutto i giovani intorno ai 20 anni);

constatato anche che a tutt'oggi non sono state ancora scoperte le cause dell'insorgere della sclerosi multipla, nè sono stati trovati farmaci o altri mezzi capaci di curarla;

ritenendo che l'unica speranza di questi malati è riposta nella ricerca scientifica,

gli interroganti chiedono di conoscere quali azioni sta svolgendo il Ministero per la ricerca di una cura contro la sclerosi multipla e quali azioni ha svolto o intende svolgere per stimolare le attività di ricerca da parte anche di altri centri nazionali di ricerca, di industrie farmaceutiche, eccetera, al fine di debellare questa misteriosa, crudele e non più rara malattia, che sta assumendo sempre più aspetti di carattere sociale di rilevante gravità.

(4 - 01760)

IANNI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che la società Sclavo, del gruppo ENI, ha in animo di effettuare un investimento di 40 miliardi nel campo degli emoderivati e considerato che nella provincia di Rieti è da tempo presente un'industria che opera nello stesso settore, l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno intervenire presso il consiglio di amministrazione della Sclavo al fine di consentire che una parte di detto investimento venga dirottata nel reatino, onde permettere la salvaguardia del posto di lavoro di circa 70 unità in una delle zone del Mezzogiorno più duramente colpite dal triste fenomeno della disoccupazione.

(4 - 01761)

MURMURA. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritengano compatibile con l'articolo 98 della Costituzione la partecipazione ai dibattiti pubblici dei partiti politici di appartenenti alle Forze armate ed all'Ordine giudiziario.

(4 - 01762)

IMBRIACO, CALI', SALVATO, VALENZA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Premesso:

che a più riprese in alcune aree del Paese si sono verificati atti di vandalismo in

danno di strutture sanitarie pubbliche al fine di determinarne la paralisi;

che, in particolare, nella USL 45 della regione Campania si sono verificati, in modo continuativo, fin dal 13 ottobre 1983, gravi fenomeni di devastazione dei locali e di sottrazione di attrezzature ad opera di ignoti;

che questa opera vandalica, nonostante le reiterate denunce alle autorità competenti, continua a svilupparsi del tutto indisturbata;

che questi gesti, paralizzando la struttura pubblica, sono chiaramente finalizzati a favorire le strutture private presenti in quel territorio,

gli interroganti chiedono di conoscere le misure che i Ministri in indirizzo intendono adottare per porre fine a questa inammissibile opera di intimidazione e di attacco a fondamentali servizi pubblici.

(4 - 01763)

FLAMIGNI, MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) i nominativi dei funzionari del suo Ministero o delle società pubbliche elencati alle pagine 111, 122, 128, 129 e 77 del volume I, tomo III, della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, nonché i nominativi di altri funzionari del Ministero e delle società a partecipazione statale iscritti negli altri elenchi della P2, che sono attualmente in servizio con l'indicazione della rispettiva qualifica o funzione e incarico;

2) i nominativi dei funzionari delle Partecipazioni statali risultati iscritti negli elenchi della P2 di cui alla documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 per i quali è stata disposta l'apertura di procedimenti disciplinari dopo la pubblicazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e della documentazione ad essa allegata;

3) quali sospensioni cautelari dal servizio sono state disposte.

(4 - 01764)

IANNONE, CARMENO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali reali ragioni di « obiettiva » necessità abbiano spinto il Ministro a disporre,

sulla base di una unilaterale versione (nota del Provveditorato agli studi di Foggia), il trasferimento d'ufficio del direttore didattico Giovanni Corticelli dalla scuola elementare di Apricena al comune di Vallata (Avelino);

se non ritiene il Ministro di approfondire la vicenda e rivedere, anche alla luce dei numerosi attestati di solidarietà, pervenuti anche al Ministero (delibera della giunta municipale di Apricena, del sindaco di Apricena, dei genitori, degli insegnanti, dei direttori didattici), la drastica decisione adottata nei confronti del direttore, che ha avuto solo il coraggio di rimuovere una remota, radicata situazione di irregolarità e di malcostume nepotistico presente all'interno della scuola elementare, documentata meticolosamente nelle controdeduzioni presentate al Ministero da parte del direttore Corticelli (significativa è, in particolare, la parte dedicata ai congedi e incredibilmente sottovalutata dal provveditore);

se non ritiene che la procedura adottata (trasferimento prima di leggere e valutare la difesa dell'incolpato) rappresenti una pericolosa involuzione inquisitoria, in aperto contrasto con il sistema democratico-accusatorio disposto per assicurare al dipendente tutte le garanzie necessarie in uno Stato di diritto;

se non debba incominciare a preoccupare seriamente il Ministero la situazione che da tempo si sta verificando al Provveditorato di Foggia per una serie di episodi e di interpretazioni di disposizioni ministeriali e legislative, non certo sempre improntati a spirito democratico e alle norme dettate dalla Costituzione.

(4 - 01765)

#### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

**PRESIDENTE.** A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

##### *4ª Commissione permanente (Difesa):*

n. 3-00835, dei senatori Giacchè ed altri, sulle dotazioni di vestiario al personale mili-

tare in servizio armato alle infrastrutture della Difesa;

*7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

n. 3-00834, dei senatori Gherbez ed altri, sulla possibilità di istituire a Trieste un laboratorio di radiazione di sincrotrone europeo da 1,5 GeV;

##### *9ª Commissione permanente (Agricoltura):*

n. 3-00831, del senatore Margheriti, per l'emanazione del parere del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sull'uso del termine «fresco» sulle confezioni di latte pastorizzato.

#### **Ordine del giorno**

##### **per le sedute di venerdì 22 marzo 1985**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 22 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

##### **Discussione dei disegni di legge:**

1. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984 (762).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1237).

3. Deputati ZUECH ed altri. — Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (954).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari